



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 23 del 27 Febbraio 2015

**OCM Campagna Vitivinicola
Misura Investimenti e Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Anno XLVI

REPUBBLICA ITALIANA

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 20.01.2015, n. 40

Campagna vitivinicola 2014/2015 - Approvazione del "Piano Regionale della Misura Investimenti" dell'OCM vitivinicolo della Regione Abruzzo, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1308/2013, n. 555/2008 e del Decreto n. 1831 del 04.03.2011 e s.m. e i. 5

DELIBERAZIONE 20.01.2015, n. 42

Campagna 2014/2015 - Approvazione del "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013.23

DELIBERAZIONE 30.01.2015, n. 58

Campagna 2014/2015 - Approvazione del "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013. Modifiche ed integrazioni.49

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 27.01.2015, n. DPD27/15

OCM VINO - DGR n° 42 del 20.01.2015. "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013". Approvazione Avviso pubblico.....64

DETERMINAZIONE 03.02.2015, n. DPD27/23

OCM VINO - DGR n° 58 del 30.01.2015. "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013". Approvazione Avviso pubblico a modifica ed integrazione della Determina n. DPD27/15 del 27.01.201584

DETERMINAZIONE 04.02.2015, n. DPD27/24

OCM VINO - DGR n° 47/240 del 20.01.2015 - "Piano Regionale della Misura Investimenti" dell'OCM vitivinicolo della Regione Abruzzo, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1308/2013, n. 555/2008 e del Decreto n. 1831 del 04.03.2011 e s. m. e i. ". Approvazione Avviso pubblico la Campagna vitivinicola 2014/2015..... 103

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 20.01.2015, n. 40

Campagna vitivinicola 2014/2015 - Approvazione del "Piano Regionale della Misura Investimenti" dell'OCM vitivinicolo della Regione Abruzzo, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1308/2013, n. 555/2008 e del Decreto n. 1831 del 04.03.2011 e s.m. e i. .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) 1237/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg Ce 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 recante "Disposizioni nazionali in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5493 del 29.09. 2014 - Modifiche al Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 relativo alle "Disposizioni nazionali in attuazione del Regolamento (CE) n. 1308/2013 (che ha abrogato il Reg. (CE) 1234/2007) del Parlamento Europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti";

PRESO ATTO che il citato Decreto Ministeriale n. 1831/2011 prevede:

- che sia concesso a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, infrastrutture viticole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- che le Regioni adottino le determinazioni per applicare la Misura Investimenti, ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo nonché specifici criteri di priorità;

RITENUTO di attuare, a livello regionale, le disposizioni previste nel Decreto Ministeriale

n. 1831 del 4 marzo 2011 “Disposizioni nazionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti” e s.m. e i.;

RICHIAMATI, in particolare, i Programmi di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo:

- 2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2012) 8498 del 26.12.2012;
- 2014/2020 presentato alla Commissione Europea in data 17.12.2014, per la sua approvazione;

PRESO ATTO della nota inviata dal MIPAAF, via mail, il 28.11.2014 ed assunta al protocollo n. RA 326439 del 05/12/2014, relativa alle modalità di demarcazione della misura investimenti rispetto a quanto già previsto nell’Allegato I del D.M. 4 marzo 2011 e s.m. e i.;

VISTA la nota del Servizio Produzioni Agricole e Mercato del 10.12.2014 Prot. RA 328211 con la quale in risposta al MIPAAF si chiedeva per la Regione Abruzzo la modifica al Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 ed in particolare alle operazioni previste all’allegato I secondo l’elenco riportato anche nel presente provvedimento;

RITENUTO di dover emanare indirizzi funzionali all’attuazione della Misura Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - annualità 2015;

PRESO ATTO che, per la campagna vitivinicola 2014/2015, il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n 3741 del 20 giugno 2014, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria per l’anno 2015 assegnata all’OCM Vino”, prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di fondi, da destinare alla Misura degli Investimenti, pari ad € 2.076.991;

CONSIDERATO che il sostegno alla misura degli investimenti è erogato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo Pagatore (OP);

DATO ATTO che il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole definirà con

apposito Avviso pubblico, d’intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore, i profili di dettaglio a contenuto tecnico e le modalità procedurali di attivazione della predetta Misura, nonché i profili organizzativi dell’istruttoria delle domande che perverranno;

VISTO l’Allegato A”, recante “ Piano Regionale della Misura Investimenti della Regione Abruzzo”, di seguito indicato come “Piano”, predisposto dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Produzioni Vegetali - del citato Dipartimento;

RITENUTO di condividere le statuizioni del “Piano”;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale in quanto interamente finanziato con fondi Comunitari assegnati alla Regione Abruzzo con Decreto n 3741 del 20 giugno 2014 e finalizzati alle misure dell’OCM Vino ai sensi del Reg. (Ce) 1308/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento attesta la regolarità e la legittimità del presente Deliberato;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che si intende interamente richiamato:

1. **di prendere atto** che per la campagna vitivinicola 2014/2015, per l’attuazione della Misura degli Investimenti del Programma di sostegno al settore vitivinicolo, è disponibile, per la Regione Abruzzo, l’importo di € 2.076.991,00, assegnato dal Ministero Politiche Agricole con Decreto n 3741 del 20 giugno 2014;
2. **di approvare**, nella formulazione contenuta nell’Allegato A”, unito al presente Deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale, il “Piano Regionale della Misura Investimenti della Regione Abruzzo”, recante indirizzi per la concessione di aiuti a valere sulle predette disponibilità;
3. **di dare atto** che il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole definirà con apposito Avviso pubblico, d’intesa con AGEA

Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore, i profili di dettaglio a contenuto tecnico e le modalità procedurali di attivazione della predetta Misura, nonché i profili organizzativi dell'istruttoria delle domande che perverranno;

4. **di stabilire** fin da ora che, allo scopo di ottimizzare la graduatoria che sarà formulata, potranno essere utilizzate sia le ulteriori risorse che siano eventualmente assegnate a tal fine dal Ministero Politiche Agricole, che le eventuali economie derivanti dai fondi in atto resi disponibili per altre misure del Programma;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Segue allegato

Allegato "A"

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Ufficio Produzioni Vegetali

**PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE
VITIVINICOLO**

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

PIANO REGIONALE DELLA MISURA INVESTIMENTI

CAMPAGNA VITIVINICOLA

2014/2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dr. Giovanni Angarano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACANT
IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Antonio Di Paolo)

ALLEGATO come parte integrante alla det-
terazione n. 40 del 20 GEN. 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Verducci)



Piano Regionale relativo alla "Misura Investimenti" del Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13, del Reg. (CE) n. 555/08 e del D.M. n. 1831 del 4 Marzo 2011. Campagna vitivinicola 2014-2015

Riferimenti normativi.

Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), ed abroga il Reg CE 1234/07 del Consiglio.

Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 recante le modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo che rimane in vigore fino al completamento dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione da effettuarsi entro il 20 dicembre 2020.

Reg. Delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg (UE) n. 1308 /2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e modifica il Reg (CE) n. 555/2008 della Commissione , per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo.

Programma nazionale di Sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 1° marzo 2014.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg Ce 1698/2005 del Consiglio ;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i., concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio (abrogato dal Reg (UE) 1308/2013) e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 29 settembre 2014, n. 5493, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) 555/2008 smi della Commissione per quanto l' applicazione della misura investimenti;



Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n 3741 del 20 giugno 2014, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria per l'anno 2015 assegnata all'OCM Vino.

Circolari ACIU.2011.265 del 07/04/2011, ACIU.2011.412 del 20/05/2011, UMU.2011.921 del 14/07/2011, ACIU.2012.014 del 16/01/2012, UMU.2012.1042 del 23/07/2012 n 29, inerenti attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli investimenti.

Circolare ACIU.2014.704 del 31/10/2014 attuazione del DM n . 4615 del 5 agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.

Sono, inoltre, fatte salve le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali non riportate nel presente testo.

PREMESSE

Con il Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli "Investimenti", sono state approvate le disposizioni nazionali applicative per dar corso alla campagna 2011 e successive.

In particolare, l'articolo 2, comma 6 del citato D.M. stabilisce che le Regioni e le Province autonome adottino proprie disposizioni per l'applicazione della misura Investimenti da emanare attraverso bandi da comunicare anche al Ministero e all'Organismo pagatore (AGEA) in conformità a quanto previsto nel decreto stesso.

Con il successivo Decreto Ministeriale n. 3741 del 20.06 2014, è stata effettuata la ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015 del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino e, per la campagna 2014/ 2015, è stata attribuita alla Regione Abruzzo la somma di Euro 2.076.991,00 quale quota regionale da destinare a iniziative della Misura Investimenti.

Con mail del 28 novembre 2014, assunta al protocollo del Servizio in data 5 dicembre 2014 prot. RA 326439, il Ministero delle Politiche Agricole ha richiesto alle Regioni di comunicare le nuove demarcazioni inerenti le operazioni che si intendono finanziare in ambito OCM al fine di evitare che le stesse siano finanziate contemporaneamente nel PSR 2014-2020.

Con nota del 10 dicembre 2014 prot. RA 328211, questo Servizio ha trasmesso al MiPAAF l'elenco degli interventi individuati e finanziabili con le risorse previste nell'OCM vitivinicolo per la Misura Investimenti.



Con le Istruzioni Operative n. 3 /OCM del 12/01/2015 prot. N. DPMU2015.0000052, l'AGEA ha emanato le modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Misura Investimenti campagna 2014- 2015.

NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Piano è adottato in conformità a quanto previsto nel D.M. n.1831 del 4 marzo 2011, dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dall'art. 17 del Reg. (CE) 555/08 e s.m.i.

Ai sensi del D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011 e s. m. i. s'intende per:

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;

Regioni / P.A.: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Beneficiario: persona giuridica rientrante tra i soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, del DM 4 marzo 2011, n. 1831, che presenta una domanda di aiuto (richiedente) e che è responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinataria del sostegno;

OP AGEA: l'organismo pagatore Ag.E.A., di cui ai Reg. UE n. 1306/2013 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 art 7), Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 art 1) e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 art 1);

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola che deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Disposizione regionale di attuazione (DRA): atto regionale previsto dal D.M. 4 marzo 2011, n. 1831 attuativo della misura in oggetto;

Dichiarazioni obbligatorie: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative.

Operazione: un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dalle DRA e attuato dal richiedente.



Art. 1 - BENEFICIARI

Ai sensi della normativa comunitaria per la campagna 2014/2015, i soggetti che possono beneficiare dell' aiuto per gli investimenti di cui al successivo articolo 2, di seguito chiamati "beneficiari", sono le imprese agricole abruzzesi, singole o associate, che svolgono almeno una delle seguenti fasi di attività:

- a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse prodotte, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione.

Il sostegno è limitato alle seguenti tipologie di potenziali beneficiari:

1. microimprese, piccole e medie imprese, come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, le cui attività siano quelle sopra descritte;
2. imprese non riconducibili alla predetta definizione che occupino meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di Euro: per tali imprese l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Non sono ammessi soggetti che effettuano a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino finito.

I predetti aspiranti beneficiari possono accedere al contributo per la misura "Investimenti" se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e se rispondono ai criteri di affidabilità così come previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 48.

Art. 2 - CRITERI DI AMMISSIBILITA'

L'accesso alla misura "Investimenti" è riservato alle imprese che hanno sede legale nella Regione Abruzzo ed il cui investimento sia realizzato sul territorio regionale.

Le imprese, per beneficiare dell'aiuto, devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa, attraverso la presentazione di una breve relazione del piano di investimenti che si intende realizzare. Per quanto attiene il miglioramento del rendimento globale dell'impresa si precisano gli aspetti da considerare a tale scopo:

- miglioramento del rendimento economico e gestionale dell'impresa;



- stabilizzazione o incremento della forza lavoro;
- miglioramento delle performance ambientali e miglioramento delle relazioni commerciali.

Art. 3 - AZIONI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti azioni:

- 1 - Realizzazione di punti vendita aziendali (all'interno dell'unità produttiva) ed extra-aziendali (all'esterno dell'unità produttiva) sale di degustazione, show room e negozi esperienziali;
- 2 - Attività di e-commerce;
- 3 - Acquisto di botti e barriques, di pupitres e attrezzature connesse alla produzione di spumanti con metodo classico;
- 4 - Macchine ed attrezzature per la movimentazione interna di cantina esclusi i mezzi targabili;
- 5 - Laboratori di analisi e relativa strumentazione per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli;
- 6 - Sistemi per l'autoarricchimento dei mosti (solo sistemi di autoconcentrazione).

Per la campagna in corso, non esistono impedimenti in merito alla sovrapposizione delle attività del programma OCM vino Reg (CE) 555/2008 con il PSR Abruzzo 2014-2020, in quanto quest'ultimo non prevede gli investimenti ammissibili nel presente Piano.

Per quanto attiene, invece, le ditte che abbiano beneficiato nel 2014 di finanziamenti ascrivibili al PSR 2007-2013 per investimenti da concludere nel 2015, si procederà ad un controllo per singolo beneficiario, in modo da evitare qualsiasi duplicazione di finanziamento secondo i dettami imposti dai regolamenti comunitari che disciplinano la demarcazione dell'OCM Vino (FEAGA) e del Programma di Sviluppo Rurale (FEARS).

Art. 4 - RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2014-2015 la dotazione finanziaria per la Misura "Investimenti", assegnata alla Regione Abruzzo dal Decreto MIPAAF - Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali di Mercato relativo al "Programma di sostegno al Settore Vitivinicolo - Ripartizione della dotazione relativa all'anno 2015", n. 3741 del 20.06 2014, ammonta a Euro 2.076.991,00.

L'importo minimo della spesa ammissibile a finanziamento non può essere inferiore:



- o euro 25.000,00 per i Consorzi di 2° Grado;
- o euro 15.000,00 per le Cantine Cooperative;
- o euro 10.000,00 per le Cantine Private;

L'importo massimo di spesa ammissibile viene fissato in:

- o euro 300.000,00 per i Consorzi di 2° Grado;
- o euro 200.000,00 per le Cantine Cooperative;
- o euro 100.000,00 per le Cantine Private.

L'eventuale spesa prevista che superi tale importo massimo, sarà a totale carico del beneficiario.

Per tutte le azioni indicate all'art. 3 l'importo del contributo è pari al 40% della spesa.

Il predetto contributo è ridotto al 20% della spesa ammessa qualora l'investimento sia realizzato da una impresa che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di Euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.

L'aiuto sarà erogato dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento ammesso ai benefici e a seguito dell'espletamento degli accertamenti in loco.

Art. 5 - CRITERI DI RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI REGIONALI

Saranno formulate tre distinte graduatorie ; di seguito se ne specificano caratteristiche e budget assegnato:

- graduatoria dei Consorzi di 2° Grado: 15% dei fondi, pari ad Euro 311.549,00;
- graduatoria delle Cantine Cooperative: 50% dei fondi, pari ad Euro 1.038.495,00;
- graduatoria delle Cantine Private: 35% dei fondi, pari ad Euro 726.947,00.

Le predette disponibilità potranno essere incrementate da ulteriori fondi provenienti da risorse supplementari attribuite dal Ministero o da economie generate da altre Misure OCM.

Una volta soddisfatte tutte le richieste di ciascuna graduatoria, le eventuali economie saranno utilizzate per soddisfare le altre, nell'ordine di elencazione innanzi riportato .

Qualora l'importo delle domande di aiuto pervenute, fosse inferiore all'entità dei fondi disponibili non si procederà alla redazione delle relative graduatorie.



Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

L'attribuzione del punteggio sarà conseguente all'esame della dichiarazione effettuata dalla Ditta sul modello predisposto "Scheda 1" che, unitamente alle griglie dei punteggi "Schede 2, 3 e 4" formano parte integrante del presente Piano.

In relazione all'articolo 2 comma 6 del DM n. 1831/2011 e s.m.i. sono previste distinte griglie di punteggi articolate per:

- Consorzi di 2° Grado - "Scheda 2";
- Cantine Cooperative - "Scheda 3";
- Cantine Private - "Scheda 4".

PRIORITA'

A parità di punteggio sarà data priorità nell'ordine:

1. Aziende condotte da donne.

Per le società semplici e di persone, se la compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%; per le società di capitali se i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne.

2. Aziende condotte da giovani imprenditori.

Per le società semplici e di persone la compagine sociale dovrà essere costituita per il 50% da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda; per le società di capitali, se i 2/3 dei soci ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità, sarà data priorità al più giovane di età.

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Piano Regionale varranno le norme contenute nelle Circolari e nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI", emanate da AGEA e nei Decreti Ministeriali inerenti la Misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo.



SCHEDA 1

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Via Catullo, 17
65127 PESCARA

Oggetto: DGR n. _____ del _____ Decreto n. 1831/2011e s.m.i. " Invito alla
presentazione delle richieste di aiuto, alla Regione Abruzzo, per la misura degli
Investimenti nel settore vitivinicolo per la campagna 2014/2015". **Dichiarazione.**

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, in qualità di _____ dell'organismo proponente

_____, avente sede legale in _____

Via _____ Codice Fiscale/ P. IVA _____, in relazione

al Piano Regionale della "Misura Investimenti" – Campagna 2014/2015, ai sensi di quanto
disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00:


DICHIARA

che dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino (uve, mosti, vini nuovi ancora in
fermentazione) ottenuti nella regione Abruzzo, sono scaturiti i seguenti valori:

1. Produzione totale vino campagna 2013/14 (come da dichiarazione di produzione presentata):

_____ hl

(n.b. la dichiarazione di produzione deve essere quella presentata ad AGEA dall'azienda viticola ovvero dai
soci della cantina in caso di cooperative di primo grado; le cooperative di secondo grado devono sommare le
produzioni delle singole cantine socie.)



2. Produzione rivendicata di vino a DO e IG campagna 2013/14: _____ hl

(n.b. la rivendicazione dei vini a DO e IG deve essere quella presentata dall'azienda viticola ovvero dai soci della cantina in caso di cooperative di primo grado; le cooperative di secondo grado devono sommare le produzioni delle singole cantine socie)

3. Numero totale bottiglie da 0,75 lt o formato equivalente ottenute dalla produzione a DO e/o IG imbottigliata campagna 2013/14: N. _____

(n.b. le bottiglie devono essere riferite ad un volume di 0,75 litri – i formati diversi vanno trasformati in equivalente – pertanto il loro ammontare non può essere superiore alla produzione di cui sopra moltiplicata per 1,333)

4.1. Quantità di uva prodotta in azienda campagna 2013/14: Ql. _____ (Cantine Private)

4.2. Quantità di uva totale trasformata- campagna 2013/14: Ql. _____ (Cantine Private)

4.3. Quantità di uva prodotta in azienda in rapporto al totale trasformato campagna 2013/14:

% _____ (Cantine Private)

5. Numero dei produttori vitivinicoli che hanno venduto uva alla Cantina nella campagna 2013/14:

N. _____ (Cantine Private)

6. Numero dei produttori vitivinicoli soci della Cantina che hanno conferito il prodotto nella

campagna 2013/14: N. _____ (Cantine Sociali)

7. Numero complessivo di Cantine che partecipano al Consorzio di 2° Liv.: N. _____

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, N.445.

Data _____

FIRMA

NB: ALLEGARE FOTOCOPIA INTEGRALE (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.



SCHEDA 2

PUNTEGGI CONSORZI II° GRADO

Aziende	Numero complessivo di Cantine che partecipano al Consorzi di 2° Liv. -	PUNTI
n°	Un punto per ogni Cantina partecipante	N°

Classi	Quantità totale media di uva prodotta dalle aziende partecipanti in rapporto al totale trasformato - Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino al 20%	1
2°	dal 21% al 40%	2
3°	dal 41% al 60%	3
4°	dal 61% al 80%	4
5°	dal 81% al 100%	5

Classi	Media della produzione totale di vino delle Cantine partecipanti - Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino 7.500 hl	1
2°	da hl 7.501 a 11.250	2
3°	da hl 11.251 a 18.750	3
4°	da hl 18.751 a 25.250	4
5°	da hl 25.251 a 30.250	5
6°	oltre hl 30.250	6



SCHEDA 2

PUNTEGGI CONSORZI II° GRADO

Classi	Produzione media rivendicata vino a DOP e IGP dalle Cantine partecipanti - Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino 7.500 hl	1
2°	da hl 7.501 a 11.250	2
3°	da hl 11.251 a 18.750	3
4°	da hl 18.751 a 25.250	4
5°	da hl 25.251 a 30.250	5
6°	oltre hl 30.250	6

Classi	Produzione media equivalente imbottigliata (0,75 lt) vino a DOP e IGP dalle Cantine partecipanti - Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino a 500 mila bottiglie	1
2°	da 500.001 a 750 mila di bottiglie	2
3°	da 750.001 a 1 milione di bottiglie	3
4°	da 1.000.001 a 1,5 milioni di bottiglie	4
5°	da 1.500.001 a 2,5 milioni di bottiglie	5
6°	oltre 2,5 milioni di bottiglie	6




SCHEDA 3**PUNTEGGI CANTINE SOCIALI**

Classi	Numero produttori che hanno conferito uva alla Cantina Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino a 100	1
2°	da 101 a 200	2
3°	da 201 a 300	3
4°	da 301 a 400	4
5°	da 401 a 500	5
6°	oltre 500	6

Classi	Produzione totale di vino della Cantina Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino 7.500 hl	1
2°	da hl 7.501 a 11.250	2
3°	da hl 11.251 a 18.750	3
4°	da hl 18.751 a 25.250	4
5°	da hl 25.251 a 30.250	5
6°	oltre hl 30.250	6

Classi	Produzione rivendicata vino a DOP e IGP dalla Cantina Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino 7.500 hl	1
2°	da hl 7.501 a 11.250	2
3°	da hl 11.251 a 18.750	3
4°	da hl 18.751 a 25.250	4
5°	da hl 25.251 a 30.250	5
6°	oltre hl 30.250	6

Classi	Produzione equivalente imbottigliata (0,75 lt) vino a DOP e IGP dalla Cantina Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino a 500 mila bottiglie	1
2°	da 500.001 a 750 mila di bottiglie	2
3°	da 750.001 a 1 milione di bottiglie	3
4°	da 1.000.001 a 1,5 milioni di bottiglie	4
5°	da 1.500.001 a 2,5 milioni di bottiglie	5
6°	oltre 2,5 milioni di bottiglie	6



SCHEDA 4**PUNTEGGI CANTINE PRIVATE**

Classi	Quantità di uva prodotta in azienda in rapporto al totale trasformato Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino al 20%	1
2°	dal 21% al 40%	3
3°	dal 41% al 60%	5
4°	dal 61% al 80%	7
5°	dal 81% al 100%	9

Classi	Numero produttori che hanno venduto uva alla Cantina - Campagna 2013/2014 (Modello F1)	PUNTI
1°	fino a 2	1
2°	da 3 a 5	2
3°	da 6 a 10	3
4°	da 11 a 15	4
5°	da 16 a 20	5
6°	oltre 20	6

Classi	Produzione totale di vino abruzzese dichiarato Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino a hl 1.125	1
2°	da hl 1.126 a 2.250	2
3°	da hl 2.251 a 3.750	3
4°	da hl 3.751 a 5.625	4
5°	da hl 5.626 a 7.500	5
6°	oltre hl 7.500	6



SCHEDA 4**PUNTEGGI CANTINE PRIVATE**

Classi	Produzione rivendicata vino a DOP e IGP abruzzese - Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino a hl 1.125	1
2°	da hl 1.126 a 2.250	2
3°	da hl 2.251 a 3.750	3
4°	da hl 3.751 a 5.625	4
5°	da hl 5.626 a 7.500	5
6°	oltre hl 7.500	6

Classi	Produzione equivalente imbottigliata (0,75 lt) di vino abruzzese a DOP e IGP Campagna 2013/2014	PUNTI
1°	fino a 150.000 bottiglie	1
2°	da 150.001 a 300 mila bottiglie	2
3°	da 300.001 a 500 mila bottiglie	3
4°	da 500.001 a 750 mila di bottiglie	4
5°	da 750.001 a 1 milione di bottiglie	5
6°	oltre 1 milione di bottiglie	6



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 20.01.2015, n. 42

Campagna 2014/2015 - Approvazione del "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre

2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013;

PRESO ATTO che il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20.12.2013 avente ad oggetto "Disposizioni nazionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Decreto 20.12.2013 n. 15938, necessario:

– adottare, attese le considerazioni sopra esposte, il "Piano Regionale di applicazione

del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per la Campagna vitivinicola 2014/2015";

- compilare le schede Allegato I (Decisioni regionali in merito alle scelte sulle specifiche tecniche e al pagamento degli aiuti) e Allegato II (Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola - misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli);
- prevedere il Prezziario regionale nell'Allegato III (A-B-C-D) composto da n. 4 pagine, nel quale sono riportate le tabelle esemplificative relative ai costi minimi necessari per la realizzazione degli interventi per impianti viticoli realizzati secondo le specifiche tecniche per forma di allevamento previste nel "Piano Regionale" di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che, per la campagna vitivinicola 2014/2015, il Decreto n 3741 del 20 giugno 2014 relativo al "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015" prevede per la Regione Abruzzo un'assegnazione di finanziamenti, da destinare alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, per un importo pari ad € 6.002.381,00;

DATO ATTO che il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole definirà con apposito Avviso pubblico, d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore, i profili di dettaglio a contenuto tecnico e le modalità procedurali di attivazione della predetta Misura, nonché i profili organizzativi dell'istruttoria delle domande che perverranno;

VISTO l'"Allegato A", recante " Piano Regionale della Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti della Regione Abruzzo", di seguito

indicato come “Piano”, comprensivo degli Allegati I,II e III, predisposto dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Ufficio Produzioni Vegetali – del citato Dipartimento;

RITENUTO di condividere le statuizioni del “Piano”;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale in quanto interamente finanziato con fondi Comunitari assegnati alla Regione Abruzzo con Decreto n 3741 del 20 giugno 2014 e finalizzati alle misure dell’OCM Vino ai sensi del Reg. (Ce) 1308/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento attesta la regolarità e la legittimità del presente Deliberato;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. **di prendere atto** che, per la campagna vitivinicola 2014/2015, il Decreto Ministeriale n. 3741 del 20 giugno 2014 relativo al “Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno 2015”, prevede per la Regione Abruzzo una assegnazione di finanziamenti pari ad € 6.002.381,00, da destinare alla Misura della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti;
2. **di approvare**, nella formulazione contenuta nell’Allegato A”, unito al presente

Deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale, il “Piano Regionale della Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti della Regione Abruzzo”, comprensivo degli Allegati I, II e III, recante indirizzi per la concessione di aiuti a valere sulle predette disponibilità;

3. **di dare atto** che il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole definirà con apposito Avviso pubblico, d’intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore, i profili di dettaglio a contenuto tecnico e le modalità procedurali di attivazione della predetta Misura, nonché i profili organizzativi dell’istruttoria delle domande che perverranno;
4. **di stabilire** fin da ora che, allo scopo di ottimizzare la graduatoria che sarà formulata, potranno essere utilizzate sia le ulteriori risorse eventualmente assegnate a tal fine dal Ministero Politiche Agricole, che le eventuali economie derivanti dai fondi in atto resi disponibili per altre misure del Programma Nazionale di Sostegno;
5. **di trasmettere** il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell’Unione Europea – Ex PIUE VIII Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla det-
berazione n. 2 del 20 GEN. 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Cariani)

Allegato A

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Ufficio Produzioni Vegetali

PIANO REGIONALE DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO
COMUNITARIO ALLA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013
(REGOLAMENTO UNICO OCM - DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013)

CAMPAGNA VITIVINICOLA
2014/2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Giovanni Angarano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACANT

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Antonio Di Paolo)



1. PREMESSA

La viticoltura riveste nella Regione Abruzzo particolare importanza sul piano economico, ambientale, paesaggistico, sociale e culturale ed ha nel tempo assunto un ruolo fondamentale nell'offerta agroalimentare di qualità della Regione.

In base all'inventario del potenziale produttivo viticolo redatto in ottemperanza all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/99, la superficie vitata della Regione Abruzzo si attesta attualmente (ultimo dato AGEA) sui 32.725 ettari di cui circa ha 17.000 sono rappresentati da vigneti a DOC, mentre il resto è costituito da vigneti per vini a IGT e vini senza alcuna indicazione geografica.

La superficie vitata media aziendale anche se superiore ad un ettaro evidenzia una persistente frammentazione e polverizzazione aziendale.

La produzione si concentra soprattutto nella provincia di Chieti (circa $\frac{3}{4}$ del totale), come pure le attività di trasformazione a cura delle cooperative sociali (oltre l'80%).

L'Abruzzo complessivamente può contare su un ventaglio di vitigni autoctoni e/o di antica coltivazione, alcuni dei quali sono stati di recente riscoperti e valorizzati nelle denominazioni. Tra essi particolare interesse destano il Pecorino b., la Passerina b., il Moscato b., la Cococciola b., e il Montonico b.

A questi si affiancano numerosi vitigni a diffusione nazionale e internazionale di pregio, riportati nella classificazione regionale delle varietà idonee alla coltivazione. Tra i più importanti il Cabernet Sauvignon n., lo Chardonnay b., la Falnghina b., il Fiano b., lo Syrah n..

Gran parte della superficie vitata regionale si colloca su territorio collinare particolarmente vocato alla coltura della vite, la restante parte è situata sia nella fascia litoranea che nella zona pedemontana; quest'ultima, dopo una fase di riduzione, negli ultimissimi anni va riaffermandosi con una viticoltura "eroica", per la quale si giustifica un sostegno maggiore a supporto del forte disagio causato dalla asprezza del territorio.

Il territorio regionale è interessato da 1 DOCG, 8 vini a DO, comprensive di 5 sottozone, e da 8 IGT. Agiscono su gran parte del territorio regionale le DOC Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Cerasuolo e Abruzzo. Gli interventi volti alla ristrutturazione e riconversione della viticoltura abruzzese, dalla campagna vitivinicola 2000 alla 2014, hanno interessato investimenti per oltre 8500 ettari.


Nella Regione si propone anche l'esigenza di pervenire ad una maggiore concentrazione delle attività di trasformazione; infatti, il notevole frazionamento degli opifici (circa 40 cantine sociali e oltre 200 private) costituisce una oggettiva difficoltà nella collocazione dei prodotti sui mercati a causa della limitata massa critica dell'offerta.

2. FINALITÀ

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;



- **migliorare** la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
- **ridurre** la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di "vini senza indicazione geografica" (compresi i "vini varietali") escludendola dagli aiuti;
- **ridurre** la superficie vitata investita a vigneti a uve a duplice attitudine (Regina e Regina dei vigneti), escludendola dagli aiuti;
- **valorizzare** la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- **diffondere** le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- **ridurre** i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

La misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita;

3. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

Organismo pagatore: AGEA O.P.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Schedario viticolo regionale: strumento per la gestione del potenziale viticolo regionale, previsto dall'art. 185-bis del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. e dal Reg. (CE) n. 436, quale parte integrante del SIAN nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografico (GIS);


Superficie vitata ristrutturata o riconvertita: esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Superficie vitata a schedario viticolo: ai fini del potenziale viticolo regionale (estirpazioni, reimpianti e sovrainnesti) e del rilascio dei diritti di reimpianto da utilizzare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000 e cioè:

- o la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola.

In particolare:

- la superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
- la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;



- la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Una volta effettuate le operazioni di collaudo della R.R.V. verrà iscritta a "Schedario vigneti" una superficie che somma quella pagata (all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008) con la superficie a servizio del vigneto che rappresenterà quella da comunicare ai fini della dichiarazione di produzione e rivendicazione ad AGEA (superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000).

Diritto di reimpianto: si intende il diritto corrispondente ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e che non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue;

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di una stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione.


Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.



Meccanizzazione parziale: realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali.

Meccanizzazione totale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottate con il presente atto sono valide per le campagne vitivinicole 2013/14 e 2014/2015 e si applicano sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

La nozione di "superficie vitata" ai fini del pagamento dell'aiuto è regolata dall'articolo n. 75, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono risultare dichiarate allo "Schedario Viticolo" regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (dichiarazione della superficie vitata) e del DLgs. n. 61/2010. In tutti i casi le stesse superfici da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario degli aiuti e dello Schedario Viticolo.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Abruzzo elencate nella D.G.R. n. 255 del 23.04.2012 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo) e previste nei disciplinari di produzione delle DO e IGT abruzzesi.

Sono ammesse a finanziamento anche le ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da vigneti iscritti DOP/DOC a IGP/IGT, per comprovate esigenze aziendali di natura tecnico-economica che dovranno essere specificate nella relazione allegata al progetto.


Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008;
- per i medesimi interventi per i quali le superfici vitate candidate abbiano beneficiato di aiuti comunitari, statali o regionali nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda ;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica.

5. SUPERFICIE MINIMA

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di **0,5 ettari**.

In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una S.A.U. vitata (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) **inferiore o uguale ad un ettaro**, la superficie minima è di **0,3 ettari**.



6. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono concorrere alle provvidenze tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla **Camera di Commercio** (Codice attività agricola), che si impegnano a rispettare le modalità applicative dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. e n. 555/2008 e del presente Piano Regionale.

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono coltivare vigneti con varietà di uve da vino o essere in possesso di diritti di reimpianto.

I conduttori, che non siano proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i.

Gli aiuti sono erogati da **AGEA** in qualità di **Organismo Pagatore** della Regione Abruzzo.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:

- a) utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;
- b) estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto di reimpianto;
- c) con l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna viticola successiva all'impianto;

Nel caso del sovrainnesto il conduttore deve risultare in possesso del relativo nulla osta regionale.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuti, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da un'altra azienda o da riserva regionale ovvero di aver attivato la procedura per il rilascio di tale diritto da concludersi positivamente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di estirpazione;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto anticipato;
- aver avviato la procedura per l'acquisizione del nulla osta al sovrainnesto ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di sovrainnesto;

Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo (DGR n. 61/2014).



In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il fascicolo aziendale deve contenere l'indicazione di tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- deve aver aggiornato lo schedario viticolo ai sensi della 'normativa nazionale e regionale;
- deve condurre una superficie vitata minima aziendale, ivi compresi eventuali diritti in portafoglio, non inferiore ad 0.3 ettari.
- deve aver presentato la dichiarazione vitivinicola annuale, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 436/2009 e dalle relative disposizioni nazionali, nella campagna 2013/2014 o 2014/2015, salvo casi particolari;

8. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'


Non sono ammesse al regime di sostegno:

- a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008);
- b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica (compresi i vini varietali);
- d) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C. - D.O.G.C./D.O.P. o ad I.G.T./I.G.P.;
- e) le richieste di conduttori che non hanno aggiornato lo schedario viticolo delle superfici vitate aziendali;
- f) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica nei 5 anni successivi alla comunicazione di fine lavori, ad eccezione della richiesta di sovrainnesto per casi di comprovata necessità;
- g) le richieste di rimborso di spese sostenute per l'estirpazione e/o mancato reddito nei casi di reimpianto anticipato, di diritti acquistati da altra azienda e di diritti di reimpianto già disponibili alla data di presentazione della domanda per aver estirpato un proprio vigneto aziendale.

9. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- modalità tecniche degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura



pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute al punto 3.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:

- a) GDC o Doppia Cortina;
- b) Cordone Libero e Cortina Semplice;
- c) Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- d) Pergola Abruzzese;

Gli impianti possono essere realizzati con il seguente numero di ceppi per ettaro e per le diverse forme di allevamento, così come previsto nell'Allegato (III) - prezzario regionale:

- n. 4000 per il Cordone Libero e Cortina Semplice;
- n. 3333 per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- n. 2500 per il GDC o Doppia Cortina;
- n. 1600 per il Pergola Abruzzese;


Tuttavia, per oggettive e comprovate ragioni tecniche agronomiche che dovranno essere descritte nel progetto, possono essere autorizzati sesti di impianto con impiego di un diverso numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento, purché l'impianto sia realizzato a regola d'arte.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con età massima di 20 anni, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e risultare comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. n. DH27/48 del 04.02.2014 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo), con esclusione delle varietà Regina e Regina dei vigneti.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT.



I vigneti realizzati dovranno essere iscritti nello "Schedario Viticolo Regionale" e riconosciuti "idonei" (ai sensi del D.Lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010) alla produzione di vini DOCG/DOC/IGT entro il terzo anno successivo a quello di impianto.

- **Descrizione degli interventi**

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle tipologie di intervento, descritte in dettaglio nell'Allegato II.

10. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:

- a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell'impianto.

L'Avviso pubblico che sarà adottato dal competente Dipartimento in applicazione del presente Piano reca i dettagli operativi della quantificazione del beneficio, tenendo conto altresì delle prescrizioni dell'Allegato I.

Il prezzario regionale applicabile agli impianti previsti per le diverse tipologie di azione è riportato nell'Allegato III.

L'aiuto è erogato come importo forfetario ad ettaro in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008. Per tale superficie si intende quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una fascia cuscinetto pari a metà della distanza tra le file.

Per ogni annualità di attuazione della misura, l'importo medio regionale del contributo ammissibile per i costi di ristrutturazione e riconversione e per l'indennizzo per le perdite di reddito, non può in nessun caso essere superiore a 13.500,00 euro ad ettaro, come stabilito dal D.M. n. 15938 del 20.12.2013.

In conformità al D.M. n. 826 del 07 novembre 2012, tuttavia, il sostegno è elevato fino ad un massimo di 17.500,00 euro ad ettaro in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, avente altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., esclusi gli altopiani,

Sono riconosciute eleggibili tutte le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda rilasciata sul portale AGEA.

11. INTENSITÀ DELL'AIUTO

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 50% degli investimenti ammessi e fino ad un massimale complessivo pari all'importo assegnato alla Regione Abruzzo con apposito finanziamento per la Campagna vitivinicola 2014/2015 e successive.



Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:

- a) il costo dell'estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- b) il costo dell'impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100% delle spese ammissibili);

Sarà disposto il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno ad ettaro di seguito specificati.

Potranno essere presentate due tipologie di richieste di pagamento:

- in unica soluzione a collaudo dei lavori;
- in modalità anticipazione su cauzione prima della conclusione dei lavori;

In tutti i casi l'importo massimo ammissibile di spesa è fissato in € 80.000,00 per progetto.

I contributi riconoscibili, per tipologia di intervento e forma di allevamento, sono così articolati:


N.	Tipo di Impianto o Operazione	Contributo Espianto	Contributo Impianto	Contributo Mancato Reddito	Contributo Totale
1	GDC (DOPPIA CORTINA) Sesto 1,00 x 4,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
2	CORDONE LIBERO CORTINA SEMPLICE Sesto 1,00 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
3	SPALLIERA CORDONE SPERONATO GUYOT Sesto 1,00 x 3,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00



4	PERGOLA ABRUZZESE Sesto 2,50 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
5	RICOLLOCAZIONE IMPIANTO VITICOLO	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
6	SOVRAINNESTO Spesa totale per innesto a ceppo (Sesto vecchio vigneto)		€ 1,50 per innesto	€ 1.250,00	€ 1,50 per n° ceppi + € 1.250,00
7	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO	=====	=====	=====	€ 6.000,00
8	VITICOLTURA IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	€ 1.500,00	€ 13.500,00	€ 2.500,00	€ 17.000,00

Per quanto riguarda il **punto 8** le voci di costo del prezzario regionale sono adeguate alle difficoltà oggettive di esecuzione dei lavori e del maggior numero di giornate lavorative occorrenti per la realizzazione dell'impianto nel seguente modo:

- Contributo per espianto vigneto e rimozione strutture, ecc. pari ad € 1.500,00;
 - Scasso, ripasso, livellamento e spietramento pari ad € 2.500,00;
 - Manodopera calcolata con **maggiorazione del 50%** sulle voci relative al prezzario regionale approvato per sistema di allevamento.
- Per il sovrainnesto, il contributo concedibile non può essere superiore al 50% dell'importo massimo ammesso di € 3,00 per ogni vite reinnestata.
Tale valore contiene tutte le spese di innesto ivi compresa la manodopera.
Il sovrainnesto è concesso solamente su vigneti che non abbiano superato l'età massima di **anni 20**. Al produttore è altresì concesso un contributo per il mancato reddito per un solo anno.



- Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere superiore al 50% degli importi massimi ammessi, per tipologia di intervento e forma di allevamento. E' altresì confermata la compensazione tra tutte le voci, fermo restando il valore globale assegnato in istruttoria all'impianto e il numero delle barbatelle che deve assicurare la giusta densità di impianto dichiarata in progetto. Il vigneto deve essere realizzato a regola d'arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della vite.


Le operazioni riportate nel presente programma sono effettuate sulla base della demarcazione esistente tra l'OCM Vino e il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo al fine di evitare illecite duplicazione di interventi.

12. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

In via prioritaria, vengono liquidate le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi nella campagna 2013/2014.

Le domande ammissibili a finanziamento per la campagna in corso saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	20
Azienda a titolarità femminile	10
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad "agricoltura biologica")	20
Azienda prevalentemente vitivinicola (se almeno il 51% della S.A.U. ivi compresi i diritti in portafoglio posseduti, è a vigneto)	10
La superficie vitata totale da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, verrà impiantata con varietà autoctone (Montepulciano N. - Trebbiano B. - Malvasia B. (lunga e di candia) - Cococciola B. - Montonico B. - Passerina B. - Pecorino B. - Moscato B.) ricadenti nei territori previsti dai disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP della Regione Abruzzo	5



Altitudine sul livello del mare (l'appezzamento più esteso da reimpiantare ricade con il suo punto più alto in una delle seguenti fasce altimetriche)	
da m. 100 a m. 200	1
da m. 201 a m. 300	3
da m. 301 a m. 500	5
Oltre m. 500	10

Alle domande ammissibili a finanziamento verrà attribuito un punteggio sulla base dei predetti criteri che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Relativamente all'attestazione IAP, è sufficiente richiederne il rilascio prima della data di scadenza delle domande di aiuto e dimostrare di avere ottenuto l'attestato IAP prima della data di completamento della ammissibilità delle stesse, stabilita con atto regionale.

In base al punteggio ottenuto si procederà alla definizione di due graduatorie delle domande ammissibili:

- ✓ graduatoria domande con pagamento a collaudo ;
- ✓ graduatoria domande con pagamento anticipato su cauzione.

In ciascuna graduatoria, a parità di punteggio sarà data priorità:

- tra ditte individuali e società, alle seconde;
- tra ditte individuali, al più giovane dei richiedenti al momento della presentazione della domanda;
- tra le società, a quelle aventi l'età media dei soci più bassa al momento della presentazione della domanda.


In caso si verificasse una ulteriore parità si procederà al sorteggio.

A ciascuna delle due graduatorie così predisposte saranno assegnati fondi pari al 50% di quelli disponibili per la presente misura.

Una volta soddisfatte le richieste ammissibili di ciascuna graduatoria, eventuali fondi ancora disponibili saranno utilizzati, se necessario, per finanziare lo scorrimento della graduatoria che contiene ancora domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, ovvero per finanziare eventuali altre Misure dell'OCM Vino campagna 2014/2015.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Piano varranno le norme in vigore, previste, nelle Circolari e nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI", dall'AGEA e dai Decreti Ministeriali in materia di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti.



ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Allegato I

Regione: ABRUZZO

1. SPECIFICHE TECNICHE:

N.B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale [X]
 - altro _____ []

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *

Sì [X] No []

- DOP – IGT previste: TUTTE
 - DOP – IGT escluse: NESSUNA

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli [X]
 - associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]
 - cooperative agricole [X]
 - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]
 - consorzi di tutela e valorizzazione vini do e ig [X]
 (si può barrare più di un campo)
 - a cui è riconosciuta una preferenza: NESSUNA PREFERENZA

1.4 Varietà:

- previste *:
 TUTTE LE VARIETA' IDONEE ALLA COLTIVAZIONE
 NELLA REGIONE ABRUZZO
 (D.D. n. DH27/48 del 04.02.2014)
- escluse:
 VARIETA'A DUPLICE ATTITUDINE (REGINA BIANCA
 B. e REGINA DEI VIGNETI B.)
- a cui è riconosciuta una preferenza: MONTEPULCIANO N. - COCCOCOLA B.
 MONTONICO B. - PASSERINA B. - PECORINO B.
 MOSCATO B. - TREBBIANO B. (abruzzese e toscano) -
 MALVASIA B. (lunga di candia)

1.5 Forme di allevamento:

- previste *:
 GDC (DOPPIA CORTINA) - SPALLIERA (GUYOT e
 COPRONE SPERONATO) - PERGOLA ABRUZZESE
 CORDONE LIBERO o CORTINA SEMPLICE
- escluse: NESSUNA
- a cui è riconosciuta una preferenza: NESSUNA



ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:

- forma di allevamento GDC (DOPPIA CORTINA) ceppi/ha 2500 (1,00x4,00)
 forma di allevamento SPALLIERA (GUYOT e COPRONE SPERONATO) ceppi/ha 3333 (1,00x3,00)
 forma di allevamento PERGOLA ABRUZZESE ceppi/ha 1600 (2,50x2,50)
 forma di allevamento CORDONE LIBERO o CORTINA SEMPLICE ceppi/ha 4000 (1,00x2,50)
 Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di **1100 ceppi/ettaro**.

1.7 Superficie minima:

- domanda singola [1] *: 0,50 ha
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con SAU vitata di almeno [1] ha [2] *: 0,30 ha
- deroghe specifiche per le superfici [2]:
- motivazione: **Aziende con SAU vitata inferiore o uguale ad un ettaro (1,00 ha.)**
- [1] comunque non inferiore a 0,5 ettari ¹
- [2] comunque non inferiore a **0,3 ettari**

1.8 Azioni previste: *

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

c) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

d) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

e) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto



¹ Pur dando maggiore autonomia nello stabilire si ritiene opportuno che comunque non si scenda sotto la superficie minima stabilita per i vigneti a consumo familiare

² Opportunità introdotte a seguito delle opportunità consentite dalla nuova scheda di misura

ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza)
- livellamento del suolo
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine
- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto 2

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: 20 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: 5 anni

[3] comunque non superiore a 5 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:**2.1 Modalità di pagamento degli aiuti per ristrutturazione, riconversione, ricollocamento e miglioramento delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:**

- forfettario [4]

% di contributo comunitario ai costi [4] *: 50 %

- deroghe per zone specifiche [4]:

- Zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica 50 %

[4] comunque non superiore al 50% in generale, e al 75% nelle Regioni Convergenza

2.2 Pagamento del contributo ai costi di per ristrutturazione, riconversione, ricollocamento e miglioramento delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:- metodo forfettario

* Importo medio 13.500 euro/ettaro (importo massimo che si intende concedere)

* Deroghe in zone specifiche 22.000 euro/ettaro (importo massimo che si intende concedere)

2.3 Pagamento dell'aiuto per perdite di reddito

- % di contributo comunitario alle perdite di reddito [4] *: 100 %

[4] comunque non superiore al 100% e da applicare nel caso in cui si scelga la compensazione finanziaria e non la coesistenza del vigneto vecchio e nuovo.

- determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da ISMEA:

In attesa della determinazione del valore di ISMEA si adotta quello già utilizzato nelle campagne precedenti che comunque non è superiore a quanto indicato all'art. 8 comma 2.



ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

- METODO DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER LE PERDITE DI REDDITO
- 1. prezzi medi (DO - IGT - Vino Tavola) di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge n. 388 del 2000 (prezzo medio € 33,00);
- 2. resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta di cui all'art. 2 del Reg.(CE) 1282/2001 della Commissione (121 ql./Ha);
- 3. costi medi ricavati dalla rete contabile Rica-Rea - Agricoltura Abruzzo triennio 2008/2010 (incidenza spese sulla PLV < 40%);
- Il calcolo dei mancati redditi effettuato secondo il presente metodo di calcolo rileva un valore relativo a quello previsto quale massimo concedibile pari ad euro 3.000,00 per anno.
- La perdita di reddito viene riconosciuta per i due campagne compresa quella di impianto.
- Il contributo massimo del sostegno che la Regione Abruzzo vuole erogare per il mancato reddito della misura della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti è di 2.500,00 €/Ha.

Importo *: max pari ad 3000 euro/ettaro

La perdita di reddito che la Regione Abruzzo vuole assegnare non è differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile prevista.

Tuttavia in caso di Sovrainnesto l'entità del mancato reddito è ridotto del 50% per tenere conto che la perdita di produzione si manifesta solo per una campagna.

2.3 **Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro [5] ***:

importo 16.500 per interventi di Ristrutturazione /Riconversione ²

- deroghe per zone specifiche [5]: 25.000 %

[5] Ottenuto sommando il contributo ai costi e l'indennizzo per la perdita di reddito

2.4 **Tempi di erogazione dell'aiuto ***:

- anticipato [X]

- a collaudo [X]

(si possono barrare entrambe le caselle)

2.5 **Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato ***: 120 %

in percentuale dell'aiuto anticipato



³ Nuova formulazione per adeguare l'Allegato alla nuova scheda di misura e alla proposta di Decreto

⁴ Adeguamento susseguente alla nuova impostazione

⁵ Comunque non superiore a 13.500 euro/ettaro

ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Allegato II

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1.1.1 Operazioni collegate alla riconversione varietale (a) e alla ristrutturazione, compresa la ricollocazione, dell'impianto viticolo ¹ (b) ²:

- *Operazioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:*
 - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]

- *operazioni collegate alla preparazione del terreno del impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - analisi del suolo [X]
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) []
 - lavorazione profonda (scasso profondo su tutta la superficie) [X]
 - aratura []
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo [X]
 - concimazione organica e minerale [X]

- *operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - squadro dell'impianto [X]
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) []
 - lavorazione profonda (scasso profondo su tutta la superficie) [X]
 - aratura []
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo [X]
 - concimazione organica e minerale [X]



¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' incluso anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifiche modifica.

ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

- *operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
 - squadro dell'impianto [X]
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
 - innesto / reinnesto [X]
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]
 - cure colturali (spese per allevamento, eliminazione infestanti, etc.). [X]

1.1.2 Operazioni ammissibili sotto la misura "miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo" con riferimento al nuovo impianto viticolo o all'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito (c):

- *operazioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:*
 - modifica del profilo del terreno []
 - livellamento del suolo []
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine [X]
- *operazioni collegate alle tecniche di impianto nel impianto viticolo ristrutturato:*
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- *operazioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema di irrigazione:*
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []



ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

1.2 Operazioni non ammissibili

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:


- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori

Le operazioni riportate nel presente allegato sono effettuate sulla base della demarcazione esistente tra l'OCM Vino e lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo al fine di evitare illecite duplicazione di interventi.




ALLEGATO III/A

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 2.500 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					G.D.C. Doppia Cortina
INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO					
1/A	Spese estirpo vigneto, rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	2.500,00	2.500,00
1/B	Spese rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento	Ha	1	2.000,00	
2 Interventi preparazione suolo					
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	2.000,00	2.000,00
	Erpicatura	Ha	1	250,00	250,00
	Trattamenti antiparassitari e diserbo	Ha	1	150,00	150,00
3 Analisi del terreno e Concimazione organiche o minerali di impianto					
	Analisi del suolo	Ha	1	200,00	200,00
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,60	600,00
	Distribuzione	Ha	1	60,00	60,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	600,00	600,00
MATERIALI E POSA IN OPERA					
5 Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti					
	Acquisto barbatelle	cad.	2500	1,30	3.250,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	2500	1,10	2.750,00
6 Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)					
	Acquisto pali di testata	cad.	50	6,00	300,00
	Acquisto pali di tessitura	cad.	415	4,50	1.867,50
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	50	3,00	150,00
	Acquisto braccetti mobili	cad.	415	5,50	2.282,50
	Acquisto braccetti capotesta	cad.	50	6,50	325,00
	Acquisto staffe, collari e tendifilo	cad.	50	2,00	100,00
	Acquisto tutori	cad.	2035	0,80	1.628,00
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	2035	0,03	61,05
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg.	200	3,00	600,00
	Acquisto filo di acciaio inox (secondario)	Kg.	325	3,10	1.007,50
	Posa in opera pali	cad.	465	2,00	930,00
	Posa in opera ancoraggi	cad.	50	3,00	150,00
	Posa in opera tutori	cad.	2035	0,60	1221,00
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	800,00	800,00
7 Altre spese					
	Consulenza tecnica 5%	Ha	1	1189,13	1189,13
Totale Generale					24.971,68




ALLEGATO III/B

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 4.000 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					Cortina Semplice o Cordone Libero
	INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO				
1/A	Spese estirpo vigneto, rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	2.500,00	2.500,00
1/B	Spese rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento	Ha	1	2.000,00	
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	2.000,00	2.000,00
	Erpicatura	Ha	1	250,00	250,00
	Trattamenti antiparassitari e diserbo	Ha	1	150,00	150,00
3	Analisi del terreno e Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Analisi del suolo	Ha	1	200,00	200,00
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,60	600,00
	Distribuzione	Ha	1	60,00	60,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	600,00	600,00
	MATERIALI E POSA IN OPERA				
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	4000	1,30	5.200,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	4000	1,10	4.400,00
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	80	6,00	480,00
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	664	4,50	2.988,00
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	80	3,00	240,00
	Acquisto tutori	cad.	3256	0,80	2.604,80
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	3256	0,03	97,68
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg.	200	3,00	600,00
	Posa in opera pali	cad.	744	2,00	1488,00
	Posa in opera ancoraggi	cad.	80	3,00	240,00
	Posa in opera tutori	cad.	3256	0,40	1302,40
	Posa in opera filo a corpo	cad.	1	600,00	600,00
7	Altre spese				
	Consulenza tecnica 5%	Ha	1	1.330,05	1.330,05
	Totale Generale				27.930,93



ALLEGATO III/C

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 3.333 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					Cordone Speronato Guyot
	INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO				
1/A	Spese estirpo vigneto, rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	2.500,00	2.500,00
1/B	Spese rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento	Ha	1	2.000,00	
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	2.000,00	2.000,00
	Erpicatura	Ha	1	250,00	250,00
	Trattamenti antiparassitari e diserbo	Ha	1	150,00	150,00
3	Analisi del terreno e Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Analisi del suolo	Ha	1	200,00	200,00
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,60	600,00
	Distribuzione	Ha	1	60,00	60,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	600,00	600,00
	MATERIALI E POSA IN OPERA				
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	3333	1,30	4332,90
	Messa a dimora barbatelle	cad.	3333	1,10	3.666,30
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	66	6,00	396,00
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	550	4,50	2.475,00
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	66	3,00	198,00
	Acquisto staffe	cad.	616	2,00	1.232,00
	Acquisto tutori	cad.	2717	0,30	815,10
	Acquisto gancetti inox per tutori	cad.	2717	0,03	81,51
	Acquisto filo di acciaio inox (primario)	Kg.	165	3,00	495,00
	Acquisto filo in acciaio inox (secondario)	Kg.	400	3,10	1.240,00
	Posa in opera pali	cad.	616	2,00	1232,00
	Posa in opera ancoraggi	cad.	66	3,00	198,00
	Posa in opera tutori	cad.	2717	0,60	1630,20
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	1000,00	1000,00
7	Altre spese				
	Consulenza tecnica 5%	Ha	1	1254,11	1254,11
	Totale Generale				26.336,12



ALLEGATO III/D

Prezzario regionale per le operazioni di estirpazione e messa a dimora di 1 ettaro di vigneto					
Densità di impianto: 1.600 barbatelle/ha					
N.	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (€)	Costo unitario per forma di allevamento (€)
					Pergola Abruzzese
INTERVENTI PREPARAZIONE SUOLO					
1	Spese estirpo vigneto, rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento, raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali e palificazioni	Ha	1	2.500,00	2.500,00
	Spese rimozione strutture di supporto (sostegni) e smaltimento	Ha	1	2.000,00	
2	Interventi preparazione suolo				
	Scasso, ripasso e livellamento	Ha	1	2.000,00	2.000,00
	Erpicatura	Ha	1	250,00	250,00
	Trattamenti antiparassitari e diserbo	Ha	1	150,00	150,00
3	Concimazione organiche o minerali di impianto				
	Analisi del suolo	Ha	1	200,00	200,00
	Complesso NPK	Kg.	1000	0,60	600,00
	Distribuzione	Ha	1	60,00	60,00
4	Tracciamento e picchettamento	Ha	1	800,00	800,00
MATERIALI E POSA IN OPERA					
5	Acquisto barbatelle innestate, scavo buche e messa a dimora viti				
	Acquisto barbatelle	cad.	1600	1,30	2.080,00
	Messa a dimora barbatelle	cad.	1600	1,10	1.760,00
6	Acquisto e posa in opera impianti di sostegno (pali, ancoraggi, fili)				
	Acquisto pali di testata	cad.	160	4,00	640,00
	Acquisto pali intermedi o di tessitura	cad.	1440	2,50	3.600,00
	Acquisto ancore, aste e ganci	cad.	160	3,00	480,00
	Acquisto filo zincato (primario)	Kg.	1000	1,30	1.300,00
	Acquisto filo zincato (secondario)	Kg.	600	1,30	780,00
	Posa in opera pali	cad.	1600	2,00	3.200,00
	Posa in opera ancoraggi	cad.	160	3,00	320,00
	Posa in opera fili a corpo	cad.	1	1500,00	1.500,00
7	Altre spese				
	Consulenza tecnica 5%	Ha	1	1.111,00	1.111,00
Totale Generale					23.331,00



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 30.01.2015, n. 58

Campagna 2014/2015 - Approvazione del "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con Deliberazione n. 42 del 20.01.2015, la Giunta Regionale ha approvato il "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013;

PRESO ATTO che nell'Allegato A al detto Piano Regionale sono stati riscontrati i seguenti errori materiali:

- al punto 9 "Intensità dell'aiuto", nella tabella relativa ai contributi riconoscibili per tipologie di intervento, nn. 1,2,3,4 e 5 si è indicato quale contributo totale l'importo di € 13.000,00, invece di 13.500,00 risultante dalla sommatoria del Contributo Espianto (€1.100), Contributo Impianto (€ 9.900) e Contributo Mancato Reddito (€ 2.500);
- al punto 9 "Intensità dell'aiuto", nella tabella relativa ai contributi riconoscibili per tipologie di intervento, n. 8 si è indicato quale contributo totale l'importo di € 17.000,00, invece di 17.500,00 risultante dalla sommatoria del Contributo Espianto (€ 1.500), Contributo Impianto (€13.500) e Contributo Mancato Reddito (€ 2.500);
- al punto 10 "Criteri per la Formulazione della Graduatoria":
 - risulta mancante l'attribuzione di punti 10 all'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età superiore ad anni 40;
 - dopo le parole "Aziende a titolarità femminile" risultano omesse le parole "condotte da IAP";

RITENUTO, pertanto, necessario correggere gli errori apportando all'Allegato A alla Deliberazione n. 42 del 20.01.2015 le integrazioni sopra indicate;

CONSIDERATO, inoltre, che la predetta Deliberazione n. 42 del 20.01.2015 autorizzava il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole a definire con apposito Avviso pubblico, d'intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore, i profili di dettaglio a contenuto tecnico e le modalità procedurali di attivazione della predetta Misura, nonché i profili organizzativi dell'istruttoria delle domande che perverranno;

RITENUTO pertanto di investire il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole ad apportare eventuali modifiche secondo le indicazioni del presente atto :

- all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande;
- al Dispositivo Regionale di Attuazione (DRA) inserito al portale SIAN di AGEA;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento attesta la regolarità e la legittimità del presente Deliberato;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

- **di modificare** ed integrare come da premesse l'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 20.01.2015, avente ad oggetto "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013, sostituendolo con l'allegato "A bis" unito al presente Deliberato per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di stabilire** che il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole apporti le conseguenti modifiche ed integrazioni :
 - all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande;

- al Dispositivo Regionale di Attuazione (DRA) inserito al portale SIAN di AGEA;
- **di trasmettere** il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell’Unione Europea – Ex PIUE VIII Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Allegati:

- “Allegato A bis”, denominato “ Piano Regionale della Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti della Regione Abruzzo”, composto da n. 13 facciate.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione
n. 58 del 30 GEN. 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Erasto La Civita)

"Allegato A bis"

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Ufficio Produzioni Vegetali

PIANO REGIONALE DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO
COMUNITARIO ALLA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013
(REGOLAMENTO UNICO OCM - DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013)

CAMPAGNA VITIVINICOLA
2014/2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Giovanni Angarano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Antonio Di Paolo)

1. PREMESSA

La viticoltura riveste nella Regione Abruzzo particolare importanza sul piano economico, ambientale, paesaggistico, sociale e culturale ed ha nel tempo assunto un ruolo fondamentale nell'offerta agroalimentare di qualità della Regione.

In base all'inventario del potenziale produttivo viticolo redatto in ottemperanza all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1493/99, la superficie vitata della Regione Abruzzo si attesta attualmente (ultimo dato AGEA) sui 32.725 ettari di cui circa ha 17.000 sono rappresentati da vigneti a DOC, mentre il resto è costituito da vigneti per vini a IGT e vini senza alcuna indicazione geografica.

La superficie vitata media aziendale anche se superiore ad un ettaro evidenzia una persistente frammentazione e polverizzazione aziendale.

La produzione si concentra soprattutto nella provincia di Chieti (circa $\frac{3}{4}$ del totale), come pure le attività di trasformazione a cura delle cooperative sociali (oltre l'80%).

L'Abruzzo complessivamente può contare su un ventaglio di vitigni autoctoni e/o di antica coltivazione, alcuni dei quali sono stati di recente riscoperti e valorizzati nelle denominazioni. Tra essi particolare interesse destano il Pecorino b., la Passerina b., il Moscato b., la Cococciola b., e il Montonico b.

A questi si affiancano numerosi vitigni a diffusione nazionale e internazionale di pregio, riportati nella classificazione regionale delle varietà idonee alla coltivazione. Tra i più importanti il Cabernet Sauvignon n., lo Chardonnay b., la Falnghina b., il Fiano b., lo Syrah n..

Gran parte della superficie vitata regionale si colloca su territorio collinare particolarmente vocato alla coltura della vite, la restante parte è situata sia nella fascia litoranea che nella zona pedemontana; quest'ultima, dopo una fase di riduzione, negli ultimissimi anni va riaffermandosi con una viticoltura "eroica", per la quale si giustifica un sostegno maggiore a supporto del forte disagio causato dalla asprezza del territorio.

Il territorio regionale è interessato da 1 DOCG, 8 vini a DO, comprensive di 5 sottozone, e da 8 IGT. Agiscono su gran parte del territorio regionale le DOC Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Cerasuolo e Abruzzo. Gli interventi volti alla ristrutturazione e riconversione della viticoltura abruzzese, dalla campagna vitivinicola 2000 alla 2014, hanno interessato investimenti per oltre 8500 ettari.

Nella Regione si propone anche l'esigenza di pervenire ad una maggiore concentrazione delle attività di trasformazione; infatti, il notevole frazionamento degli opifici (circa 40 cantine sociali e oltre 200 private) costituisce una oggettiva difficoltà nella collocazione dei prodotti sui mercati a causa della limitata massa critica dell'offerta.

2. FINALITÀ

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;



- migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
- ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di "vini senza indicazione geografica" (compresi i "vini varietali") escludendola dagli aiuti;
- ridurre la superficie vitata investita a vigneti a uve a duplice attitudine (Regina e Regina dei vigneti), escludendola dagli aiuti;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

La misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita;

3. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

Organismo pagatore: AGEA O.P.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Schedario viticolo regionale: strumento per la gestione del potenziale viticolo regionale, previsto dall'art. 185-bis del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. e dal Reg. (CE) n. 436, quale parte integrante del SIAN nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografico (GIS);

Superficie vitata ristrutturata o riconvertita: esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Superficie vitata a schedario viticolo: ai fini del potenziale viticolo regionale (estirpazioni, reimpianti e sovrainnesti) e del rilascio dei diritti di reimpianto da utilizzare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000 e cioè:

- o la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola.

In particolare:

- la superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
- la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;



- la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Una volta effettuate le operazioni di collaudo della R.R.V. verrà iscritta a "Schedario vigneti" una superficie che somma quella pagata (all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008) con la superficie a servizio del vigneto che rappresenterà quella da comunicare ai fini della dichiarazione di produzione e rivendicazione ad AGEA (superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000).

Diritto di reimpianto: si intende il diritto corrispondente ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e che non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue;

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di una stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.



Meccanizzazione parziale: realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali.

Meccanizzazione totale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottate con il presente atto sono valide per le campagne vitivinicole 2013/14 e 2014/2015 e si applicano sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

La nozione di "superficie vitata" ai fini del pagamento dell'aiuto è regolata dall'articolo n. 75, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono risultare dichiarate allo "Schedario Viticolo" regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (dichiarazione della superficie vitata) e del DLgs. n. 61/2010. In tutti i casi le stesse superfici da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario degli aiuti e dello Schedario Viticolo.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Abruzzo elencate nella D.G.R. n. 255 del 23.04.2012 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo) e previste nei disciplinari di produzione delle DO e IGT abruzzesi.

Sono ammesse a finanziamento anche le ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da vigneti iscritti DOP/DOC a IGP/IGT, per comprovate esigenze aziendali di natura tecnico-economica che dovranno essere specificate nella relazione allegata al progetto.

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008;
- per i medesimi interventi per i quali le superfici vitate candidate abbiano beneficiato di aiuti comunitari, statali o regionali nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda ;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica.

5. SUPERFICIE MINIMA

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari.

In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una S.A.U. vitata (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.



6. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono concorrere alle provvidenze tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola), che si impegnano a rispettare le modalità applicative dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. e n. 555/2008 e del presente Piano Regionale.

I beneficiari dell'aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono coltivare vigneti con varietà di uve da vino o essere in possesso di diritti di reimpianto.

I conduttori, che non siano proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i.

Gli aiuti sono erogati da AGEA in qualità di Organismo Pagatore della Regione Abruzzo.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:

- a) utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;
- b) estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto di reimpianto;
- c) con l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna viticola successiva all'impianto;

Nel caso del sovrainnesto il conduttore deve risultare in possesso del relativo nulla osta regionale.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuti, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da un'altra azienda o da riserva regionale ovvero di aver attivato la procedura per il rilascio di tale diritto da concludersi positivamente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di estirpazione;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto anticipato;
- aver avviato la procedura per l'acquisizione del nulla osta al sovrainnesto ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di sovrainnesto;

Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo (DGR n. 61/2014).

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:



- deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il fascicolo aziendale deve contenere l'indicazione di tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- deve aver aggiornato lo schedario viticolo ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- deve condurre una superficie vitata minima aziendale, ivi compresi eventuali diritti in portafoglio, non inferiore ad 0,3 ettari.
- deve aver presentato la dichiarazione vitivinicola annuale, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 436/2009 e dalle relative disposizioni nazionali, nella campagna 2013/2014 o 2014/2015, salvo casi particolari;

8. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non sono ammesse al regime di sostegno:

- a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008);
- b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica (compresi i vini varietali);
- d) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C. - D.O.G.C./D.O.P. o ad I.G.T./I.G.P.;
- e) le richieste di conduttori che non hanno aggiornato lo schedario viticolo delle superfici vitate aziendali;
- f) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica nei 5 anni successivi alla comunicazione di fine lavori, ad eccezione della richiesta di sovrainnesto per casi di comprovata necessità;
- g) le richieste di rimborso di spese sostenute per l'estirpazione e/o mancato reddito nei casi di reimpianto anticipato, di diritti acquistati da altra azienda e di diritti di reimpianto già disponibili alla data di presentazione della domanda per aver estirpato un proprio vigneto aziendale.

9. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- modalità tecniche degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.



I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute al punto 3.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:

- a) GDC o Doppia Cortina;
- b) Cordone Libero e Cortina Semplice;
- c) Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- d) Pergola Abruzzese;

Gli impianti possono essere realizzati con il seguente numero di ceppi per ettaro e per le diverse forme di allevamento, così come previsto nell'Allegato (III) - prezzario regionale:

- n. 4000 per il Cordone Libero e Cortina Semplice;
- n. 3333 per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- n. 2500 per il GDC o Doppia Cortina;
- n. 1600 per il Pergola Abruzzese;

Tuttavia, per oggettive e comprovate ragioni tecniche agronomiche che dovranno essere descritte nel progetto, possono essere autorizzati sestri di impianto con impiego di un diverso numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento, purché l'impianto sia realizzato a regola d'arte.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con età massima di 20 anni, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro.

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e risultare comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. n. DH27/48 del 04.02.2014 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo), con esclusione delle varietà Regina e Regina dei vigneti.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT.



I vigneti realizzati dovranno essere iscritti nello "Schedario Viticolo Regionale" e riconosciuti "idonei" (ai sensi del D.Lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010) alla produzione di vini DOCG/DOC/IGT entro il terzo anno successivo a quello di impianto.

- **Descrizione degli interventi**

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle tipologie di intervento, descritte in dettaglio nell'Allegato II.

10. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:

- a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell'impianto.

L'Avviso pubblico che sarà adottato dal competente Dipartimento in applicazione del presente Piano reca i dettagli operativi della quantificazione del beneficio, tenendo conto altresì delle prescrizioni dell'Allegato I.

Il prezzario regionale applicabile agli impianti previsti per le diverse tipologie di azione è riportato nell'Allegato III.

L'aiuto è erogato come importo forfetario ad ettaro in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008. Per tale superficie si intende quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una fascia cuscinetto pari a metà della distanza tra le file.

Per ogni annualità di attuazione della misura, l'importo medio regionale del contributo ammissibile per i costi di ristrutturazione e riconversione e per l'indennizzo per le perdite di reddito, non può in nessun caso essere superiore a 13.500,00 euro ad ettaro, come stabilito dal D.M. n. 15938 del 20.12.2013.

In conformità al D.M. n. 826 del 07 novembre 2012, tuttavia, il sostegno è elevato fino ad un massimo di 17.500,00 euro ad ettaro in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, avente altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., esclusi gli altopiani,

Sono riconosciute eleggibili tutte le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda rilasciata sul portale AGEA.

11. INTENSITÀ DELL'AIUTO

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 50% degli investimenti ammessi e fino ad un massimale complessivo pari all'importo assegnato alla Regione Abruzzo con apposito finanziamento per la Campagna vitivinicola 2014/2015 e successive.



Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:

- a) il costo dell'estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- b) il costo dell'impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100% delle spese ammissibili);

Sarà disposto il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno ad ettaro di seguito specificati.

Potranno essere presentate due tipologie di richieste di pagamento:

- in unica soluzione a collaudo dei lavori;
- in modalità anticipazione su cauzione prima della conclusione dei lavori;

In tutti i casi l'importo massimo ammissibile di spesa è fissato in € 80.000,00 per progetto.

I contributi riconoscibili, per tipologia di intervento e forma di allevamento, sono così articolati:

N.	Tipo di Impianto o Operazione	Contributo Espianto	Contributo Impianto	Contributo Mancato Reddito	Contributo Totale
1	GDC (DOPPIA CORTINA) Sesto 1,00 x 4,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
2	CORDONE LIBERO CORTINA SEMPLICE Sesto 1,00 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
3	SPALLIERA CORDONE SPERONATO GUYOT Sesto 1,00 x 3,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00



4	PERGOLA ABRUZZESE Sesto 2,50 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
5	RICOLLOCAZIONE IMPIANTO VITICOLO	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
6	SOVRAINNESTO Spesa totale per innesto a ceppo (Sesto vecchio vigneto)		€ 1,50 per innesto	€ 1.250,00	€ 1,50 per n° ceppi + € 1.250,00
7	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO	=====	=====	=====	€ 6.000,00
8	VITICOLTURA IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	€ 1.500,00	€ 13.500,00	€ 2.500,00	€ 17.500,00

Per quanto riguarda il punto 8 le voci di costo del prezzario regionale sono adeguate alle difficoltà oggettive di esecuzione dei lavori e del maggior numero di giornate lavorative occorrenti per la realizzazione dell'impianto nel seguente modo:

- Contributo per espianto vigneto e rimozione strutture, ecc. pari ad € 1.500,00;
 - Scasso, ripasso, livellamento e spietramento pari ad € 2.500,00;
 - Manodopera calcolata con maggiorazione del 50% sulle voci relative al prezzario regionale approvato per sistema di allevamento.
- Per il sovrainnesto, il contributo concedibile non può essere superiore al 50% dell'importo massimo ammesso di € 3,00 per ogni vite reinnestata. Tale valore contiene tutte le spese di innesto ivi compresa la manodopera. Il sovrainnesto è concesso solamente su vigneti che non abbiano superato l'età massima di anni 20. Al produttore è altresì concesso un contributo per il mancato reddito per un solo anno.



- Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere superiore al 50% degli importi massimi ammessi, per tipologia di intervento e forma di allevamento. E' altresì confermata la compensazione tra tutte le voci, fermo restando il valore globale assegnato in istruttoria all'impianto e il numero delle barbatelle che deve assicurare la giusta densità di impianto dichiarata in progetto. Il vigneto deve essere realizzato a regola d'arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della vite.

Le operazioni riportate nel presente programma sono effettuate sulla base della demarcazione esistente tra l'OCM Vino e il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo al fine di evitare illecite duplicazione di interventi.

12. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

In via prioritaria, vengono liquidate le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi nella campagna 2013/2014.

Le domande ammissibili a finanziamento per la campagna in corso saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	20
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	10
Azienda a titolarità femminile condotta da IAP	10
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad "agricoltura biologica")	20
Azienda prevalentemente vitivinicola (se almeno il 51% della S.A.U. ivi compresi i diritti in portafoglio posseduti, è a vigneto)	10
La superficie vitata totale da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, verrà impiantata con varietà autoctone (Montepulciano N. - Trebbiano B. - Malvasia B. (lunga e di candia) - Cococciola B. - Montonico B. - Passerina B. - Pecorino B. - Moscato B.) ricadenti nei territori previsti dai disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP della Regione Abruzzo	5



Altitudine sul livello del mare (l'appezzamento più esteso da reimpiantare ricade con il suo punto più alto in una delle seguenti fasce altimetriche)	
da m. 100 a m. 200	1
da m. 201 a m. 300	3
da m. 301 a m. 500	5
Oltre m. 500	10

Alle domande ammissibili a finanziamento verrà attribuito un punteggio sulla base dei predetti criteri che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Relativamente all'attestazione IAP, è sufficiente richiederne il rilascio prima della data di scadenza delle domande di aiuto e dimostrare di avere ottenuto l'attestato IAP prima della data di completamento della ammissibilità delle stesse, stabilita con atto regionale.

In base al punteggio ottenuto si procederà alla definizione di due graduatorie delle domande ammissibili:

- ✓ graduatoria domande con pagamento a collaudo ;
- ✓ graduatoria domande con pagamento anticipato su cauzione.

In ciascuna graduatoria, a parità di punteggio sarà data priorità:

- tra ditte individuali e società, alle seconde;
- tra ditte individuali, al più giovane dei richiedenti al momento della presentazione della domanda;
- tra le società, a quelle aventi l'età media dei soci più bassa al momento della presentazione della domanda.


In caso si verificasse una ulteriore parità si procederà al sorteggio.

A ciascuna delle due graduatorie così predisposte saranno assegnati fondi pari al 50% di quelli disponibili per la presente misura.

Una volta soddisfatte le richieste ammissibili di ciascuna graduatoria, eventuali fondi ancora disponibili saranno utilizzati, se necessario, per finanziare lo scorrimento della graduatoria che contiene ancora domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, ovvero per finanziare eventuali altre Misure dell'OCM Vino campagna 2014/2015.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Piano varranno le norme in vigore, previste, nelle Circolari e nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI", dall'AGEA e dai Decreti Ministeriali in materia di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti.



 DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E
POLITICHE AGRICOLE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 27.01.2015, n. DPD27/15
**OCM VINO - DGR n° 42 del
20.01.2015. "Piano Regionale in attuazione
della Misura Ristrutturazione e
Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei
Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e n.
555/2008 della Commissione e del Decreto
n. 15938 del 20.12.2013". Approvazione
Avviso pubblico**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del
parlamento europeo e del consiglio del 17
dicembre 2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i
Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della
Commissione, del 27 giugno 2008, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'Organizzazione comune del mercato
viticivinicolo, in ordine ai programmi di
sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore
viticivinicolo;

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per
la viticoltura relativo alla programmazione
2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1
marzo 2013;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
15938 del 20.12.2013 avente ad oggetto
"Disposizioni nazionali in attuazione dei
Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e
(CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto
riguarda l'applicazione della misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

VISTA la DGR n° 42 del 20.01.2015 - avente ad
oggetto "Campagna 2014/2015 - Approvazione

del "Piano Regionale in attuazione della Misura
Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti"
ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e n.
555/2008 della Commissione e del Decreto n.
15938 del 20.12.2013";

CONSIDERATO che la predetta Deliberazione
ha previsto :

- di adottare il "Piano Regionale della Misura
Ristrutturazione e Riconversione Vigneti
della Regione Abruzzo";
- che il Dipartimento Sviluppo Economico e
Politiche Agricole definisca con apposito
Avviso pubblico, d'intesa con AGEA
Coordinamento e AGEA in qualità di
Organismo Pagatore, i profili di dettaglio a
contenuto tecnico e le modalità procedurali
di attivazione della predetta Misura, nonché
i profili organizzativi dell'istruttoria delle
domande che perverranno;

VISTA la Circolare AGEA - Ufficio Monocratico
ISTRUZIONI OPERATIVE - n. 2/OCM del
12.01.2015 prot. REVU.2015.007, avente ad
oggetto: "O.C.M. Unica Reg. Reg. (CE) n.
1308/13 art. 46 - Istruzioni Operative relative
alle modalità e condizioni di accesso all'aiuto
comunitario per la Riconversione e
ristrutturazione vigneti" per la campagna
2014/2015;

DATO ATTO che la Circolare soprariportata ha
fissato al 27 febbraio 2015 il termine ultimo
per la presentazione in via telematica delle
domande di aiuto per la misura della
"Riconversione e ristrutturazione vigneti";

RITENUTO di adottare l'Avviso unito come
"Allegato 1" al fine di consentire la tempestiva
presentazione delle domande di aiuto;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in
particolare l'art. 5;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si
intendono riportati:

1. **di approvare** l'Avviso unito come "Allegato
1" per formarne parte integrante e
sostanziale, recante "Campagna 2014/2015
- Disposizioni regionali per la presentazione
delle domande di aiuto relative alla misura

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

2. **di disporre** la pubblicazione integrale sul sito della Regione Abruzzo e, a fini meramente notiziali, sul B.U.R.A.T.

Allegati: “Allegato 1” (“Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura Ristrutturazione e riconversione dei Campagna 2014/2015 - vigneti - ”). Avviso pubblico composto da n. 18 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo

Segue allegato

Allegato "1"

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Ufficio Produzioni Vegetali

**PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE
VITIVINICOLO**

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

Deliberazione della giunta regionale n. 42 del 20.01.2015

MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

**DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AIUTO**

CAMPAGNA VITIVINICOLA

2014/2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Giovanni Angarano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
II DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Antonio Di Paolo)

INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni disciplinano l'attuazione della Deliberazione n. 42 del 20.01.2015, avente ad oggetto "Campagna 2014/2015 - Approvazione del "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013".

1. FINALITÀ

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
- ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di "vini senza indicazione geografica" (compresi i "vini varietali") escludendola dagli aiuti;
- ridurre la superficie vitata investita a vigneti a uve a duplice attitudine (Regina e Regina dei vigneti), escludendola dagli aiuti;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

La misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita;

2. DEFINIZIONI


Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

Organismo pagatore: AGEA O.P.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Schedario viticolo regionale: strumento per la gestione del potenziale viticolo regionale, previsto dall'art. 185-bis del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. e dal Reg. (CE) n. 436, quale parte integrante del SIAN nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografico (GIS);



Superficie vitata ristrutturata o riconvertita: esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Superficie vitata a schedario viticolo: ai fini del potenziale viticolo regionale (estirpazioni, reimpianti e sovrainnesti) e del rilascio dei diritti di reimpianto da utilizzare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000 e cioè:

- o la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola.

In particolare:

- la superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
- la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Una volta effettuate le operazioni di collaudo della R.R.V. verrà iscritta a "Schedario vigneti" una superficie che somma quella pagata (all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008) con la superficie a servizio del vigneto che rappresenterà quella da comunicare ai fini della dichiarazione di produzione e rivendicazione ad AGEA (superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000).

Diritto di reimpianto: si intende il diritto corrispondente ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e che non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue;

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di una stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.


Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per



allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.

Meccanizzazione parziale: realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali.

Meccanizzazione totale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA


Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti rese esecutive con il presente atto si applicano per le campagne vitivinicole 2013/14 e 2014/2015 sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono risultare dichiarate allo "Schedario Viticolo" regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (dichiarazione della superficie vitata) e del DLgs. n. 61/2010. In tutti i casi le stesse superfici da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario degli aiuti e dello Schedario Viticolo.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Abruzzo elencate nella D.G.R. n. 255 del 23.04.2012 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo) e previste nei disciplinari di produzione delle DO e IGT abruzzesi.

Sono ammesse a finanziamento anche le ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da vigneti iscritti DOP/DOC a IGP/IGT, per comprovate esigenze aziendali di natura tecnico-economica che dovranno essere specificate nella relazione allegata al progetto.

Il sostegno non si applica:



- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008;
- per i medesimi interventi per i quali le superfici vitate candidate abbiano beneficiato di aiuti comunitari, statali o regionali nei **5 anni** precedenti la presentazione della domanda ;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica.

4. SUPERFICIE MINIMA

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di **0,5 ettari**.
In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una S.A.U. vitata (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono concorrere alle provvidenze tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla **Camera di Commercio** (Codice attività agricola), che si impegnino a rispettare le modalità applicative dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. e n. 555/2008 e del presente Avviso.

I beneficiari dell'aiuto devono coltivare vigneti con varietà di uve da vino o essere in possesso di diritti di reimpianto.

I conduttori, che non siano proprietari delle superfici oggetto degli interventi devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i.

Gli aiuti sono erogati da AGEA in qualità di **Organismo Pagatore** della Regione Abruzzo.


6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:

- a) utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;
- b) estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto di reimpianto;
- c) con l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna viticola successiva all'impianto;

Nel caso del sovrainnesto il conduttore deve risultare in possesso del relativo nulla osta regionale.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuti, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:



- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da un'altra azienda o da riserva regionale ovvero di aver attivato la procedura per il rilascio di tale diritto da concludersi positivamente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di estirpazione;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto anticipato;
- aver avviato la procedura per l'acquisizione del nulla osta al sovrainnesto ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di sovrainnesto;

Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo (DGR n. 61/2014).

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il fascicolo aziendale deve contenere l'indicazione di tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- deve aver aggiornato lo schedario viticolo ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- deve condurre una superficie vitata minima aziendale, ivi compresi eventuali diritti in portafoglio, non inferiore ad 0.3 ettari (come previsto dalla deroga al punto 4).
- deve aver presentato la dichiarazione vitivinicola annuale, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 436/2009 e dalle relative disposizioni nazionali, nella campagna 2013/2014 o 2014/2015, salvo casi particolari;

- **Non sono comunque ammesse al regime di sostegno:**

- a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008);
- b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica (compresi i vini varietali);
- d) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C. - D.O.G.C./D.O.P. o ad I.G.T./I.G.P.;
- e) le richieste di conduttori che non hanno aggiornato lo schedario viticolo delle superfici vitate aziendali;



- f) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica nei 5 anni successivi alla comunicazione di fine lavori, ad eccezione della richiesta di sovrainnesto per casi di comprovata necessità;
- g) le richieste di rimborso di spese sostenute per l'estirpazione e/o mancato reddito nei casi di reimpianto anticipato, di diritti acquistati da altra azienda e di diritti di reimpianto già disponibili alla data di presentazione della domanda per aver estirpato un proprio vigneto aziendale.

7. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- modalità tecniche degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute al punto 3.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:


- a) GDC o Doppia Cortina;
- b) Cordone Libero e Cortina Semplice;
- c) Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- d) Pergola Abruzzese;

Gli impianti possono essere realizzati con il seguente numero di ceppi per ettaro e per le diverse forme di allevamento, così come previsto nell'Allegato (III) - prezzario regionale:

- n. 4000 per il Cordone Libero e Cortina Semplice;
- n. 3333 per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- n. 2500 per il GDC o Doppia Cortina;
- n. 1600 per il Pergola Abruzzese;

Tuttavia, per oggettive e comprovate ragioni tecniche agronomiche che dovranno essere descritte nel progetto, possono essere autorizzati sestì di impianto con impiego di un diverso numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento, purché l'impianto sia realizzato a regola d'arte.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con età massima di 20 anni, già razionali per forma di allevamento e per sestò di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro.



Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e risultare comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. n. DH27/48 del 04.02.2014 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo), con esclusione delle varietà Regina e Regina dei vigneti.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti nello "Schedario Viticolo Regionale" e riconosciuti "idonei" (ai sensi del D.Lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010) alla produzione di vini DOCG/DOC/IGT entro il terzo anno successivo a quello di impianto.

- **Descrizione degli interventi**

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle tipologie di intervento, descritte in dettaglio nell'Allegato II.

8. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI

- Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:


- a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell'impianto.

Trova applicazione il prezzario regionale riportato negli Allegati III/A, III/B, III/C, III/D della DGR n. 42 del 20.01.2015.

L'aiuto è erogato come importo forfetario ad ettaro in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008. Per tale superficie si intende quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una fascia cuscinetto pari a metà della distanza tra le file.

Per ogni annualità di attuazione della misura, l'importo medio del contributo ammissibile stabilito con atto regionale per i costi di ristrutturazione e riconversione e per l'indennizzo per le perdite di reddito, non può in nessun caso essere superiore a 13.500,00 euro ad ettaro, come stabilito dal D.M. n. 15938 del 20.12.2013.

In conformità al D.M. n. 826 del 07 novembre 2012, tuttavia, il sostegno è elevato fino ad un massimo di 17.500,00 euro ad ettaro in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, avente altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., esclusi gli altopiani.



Sono riconosciute eleggibili tutte le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda rilasciata sul portale AGEA.

9. INTENSITÀ DELL'AIUTO

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 50% degli investimenti ammessi e fino ad un massimale complessivo pari all'importo assegnato alla Regione Abruzzo con apposito finanziamento per la Campagna vitivinicola 2014/2015 e successive.

Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:

- a) il costo dell'estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- b) il costo dell'impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100% delle spese ammissibili);

Sarà disposto il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno ad ettaro di seguito specificati.


Potranno essere presentate due tipologie di richieste di pagamento:

- in unica soluzione a collaudo dei lavori;
- in modalità di anticipazione su cauzione prima della conclusione dei lavori;

In tutti i casi l'importo massimo ammissibile di spesa è fissato in € 80.000,00 per progetto.

I contributi riconoscibili, per tipologia di intervento e forma di allevamento, sono così articolati:


N.	Tipo di Impianto o Operazione	Contributo Espianto	Contributo Impianto	Contributo Mancato Reddito	Contributo Totale
1	GDC (DOPPIA CORTINA) Sesto 1,00 x 4,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
2	CORDONE LIBERO CORTINA SEMPLICE Sesto 1,00 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00



3	SPALLIERA CORDONE SPERONATO GUYOT Sesto 1,00 x 3,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
4	PERGOLA ABRUZZESE Sesto 2,50 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
5	RICOLLOCAZIONE IMPIANTO VITICOLO	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
6	SOVRAINNESTO Spesa totale per innesto a ceppo (Sesto vecchio vigneto)		€ 1,50 per innesto	€ 1250,00	€ 1,50 per n° ceppi + € 1250,00
7	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO	=====	=====	=====	€ 6.000,00
8	VITICOLTURA IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	€ 1.500,00	€ 13.500,00	€ 2.500,00	€ 17.000,00

Per quanto riguarda il punto 8 dei contributi riconoscibili le voci di costo del prezzario regionale sono adeguate alle difficoltà oggettive di esecuzione dei lavori e del maggior numero di giornate lavorative occorrenti per la realizzazione dell'impianto nel seguente modo:

- Contributo per espianto vigneto e rimozione strutture, ecc. pari ad € 1.500,00;
- Scasso, ripasso, livellamento e spietramento pari ad € 2.500,00;
- Manodopera calcolata con maggiorazione del 50% sulle voci relative al prezzario regionale approvato per sistema di allevamento.



- Per il sovrainnesto, il contributo concedibile non può essere superiore al 50% dell'importo massimo ammesso di € 3,00 per ogni vite reinnestata.
Tale valore contiene tutte le spese di innesto ivi compresa la manodopera.
Il sovrainnesto è concesso solamente su vigneti che non abbiano superato l'età massima di anni 20. Al produttore è altresì concesso un contributo per il mancato reddito per un solo anno.
- Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere superiore al 50% degli importi massimi ammessi, per tipologia di intervento e forma di allevamento. E' altresì confermata la compensazione tra tutte le voci, fermo restando il valore globale assegnato in istruttoria all'impianto e il numero delle barbatelle che deve assicurare la giusta densità di impianto dichiarata in progetto. Il vigneto deve essere realizzato a regola d'arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della vite.

Le operazioni riportate nel presente programma sono effettuate sulla base della demarcazione esistente tra l'OCM Vino e il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo al fine di evitare illecite duplicazioni di interventi.

Tutte le spese dovranno essere fatturate e quietanzate. Se il conduttore è iscritto all'INPS (area agricola) o l'azienda dispone di manodopera iscritta all'INPS, è ammessa, altresì, l'autodichiarazione limitatamente alle seguenti voci di spesa, nei limiti gli importi massimi presenti nel prezzario regionale per ciascuna tipologia di impianto:


1. lavori di estirpazione;
2. lavori di scasso, ripasso, erpicatura, distribuzione concimi, ecc.;
3. posa in opera di barbatelle, pali, ancoraggi, tutori e filo di ferro.

- E' concesso il contributo per l'estirpazione e per il mancato reddito solo nei casi in cui il vigneto aziendale oggetto di finanziamento sia ancora da estirpare alla data di presentazione della domanda e viene estirpato prima del reimpianto del nuovo vigneto.

Gli impianti ammissibili sono quelli che rispettano le caratteristiche tecniche previste nelle schede tecniche (Allegati nn. III/A - III/B - III/C - III/D). Tuttavia possono essere accolte, dietro motivata relazione tecnica, ove si dimostri l'esistenza di condizioni pedo-climatiche o gestionali particolari, deroghe, che in ogni caso non possono prevedere l'impiego di meno di 1100 ceppi per ettaro.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è specificato per le singole forme di allevamento. E' consentita la riduzione del sesto di impianto allo scopo di favorire un numero maggiore di barbatelle. Sono consentite, all'interno delle singole forme di allevamento aumenti del numero dei ceppi ad ettaro dietro motivata relazione tecnica.

Sono ammesse, nell'ambito della stessa azienda, ristrutturazioni attraverso il reimpianto di vigneti con aumento della densità di ceppi, considerato che tale intervento non è assimilabile al rinnovo naturale, a condizione che vi sia un incremento del numero dei ceppi per ettaro non inferiore al 20%.



10. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

In via prioritaria, vengono liquidate le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi nella campagna 2013/2014.

Le domande ammissibili a finanziamento per la campagna in corso saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	20
Azienda a titolarità femminile	10
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad "agricoltura biologica")	20
Azienda prevalentemente vitivinicola (se almeno il 51% della S.A.U. ivi compresi i diritti in portafoglio posseduti, è a vigneto)	10
La superficie vitata totale da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, verrà impiantata con varietà autoctone (Montepulciano N. - Trebbiano B. - Malvasia B. (lunga e di candia) - Cococciola B. - Montonico B. - Passerina B. - Pecorino B. - Moscato B.) ricadenti nei territori previsti dai disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP della Regione Abruzzo	5
Altitudine sul livello del mare (l'appezzamento più esteso da reimpiantare ricade con il suo punto più alto in una delle seguenti fasce altimetriche)	
da m. 100 a m. 200	1
da m. 201 a m. 300	3
da m. 301 a m. 500	5
Oltre m. 500	10

Alle domande ammissibili a finanziamento verrà attribuito un punteggio sulla base dei predetti criteri che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Relativamente all'attestazione IAP, è sufficiente richiederne il



rilascio prima della data di scadenza delle domande di aiuto e dimostrare di avere ottenuto l'attestato IAP prima della data di completamento della ammissibilità delle stesse, stabilita con atto regionale.

In base al punteggio ottenuto si procederà alla definizione di due graduatorie delle domande ammissibili:

- ✓ graduatoria domande con pagamento a collaudo ;
- ✓ graduatoria domande con pagamento anticipato su cauzione.

In ciascuna graduatoria, a parità di punteggio sarà data priorità:

- tra ditte individuali e società, alle seconde;
- tra ditte individuali, al più giovane dei richiedenti al momento della presentazione della domanda;
- tra le società, a quelle aventi l'età media dei soci più bassa al momento della presentazione della domanda.

In caso si verificasse una ulteriore parità si procederà al sorteggio.

A ciascuna delle due graduatorie così predisposte saranno assegnati fondi pari al 50% di quelli disponibili per la presente misura.

Una volta soddisfatte le richieste ammissibili di ciascuna graduatoria, eventuali fondi ancora disponibili saranno utilizzati, se necessario, per finanziare lo scorrimento della graduatoria che contiene ancora domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, ovvero per finanziare eventuali altre Misure dell'OCM Vino campagna 2014/2015.

11. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

• Presentazione

Le domande per beneficiare dell'aiuto sono presentate all'AGEA esclusivamente attraverso il portale SIAN. I richiedenti i benefici presentano domanda telematica ad AGEA attraverso i CAA cui hanno conferito mandato, presso le Regioni e i soggetti abilitati dalle Regioni.

Per la campagna 2014/2015 la Circolare dell'Ufficio Monocratico ISTRUZIONI OPERATIVE n. 2/OCM del 12.01.2015 prot. REVU.2015.007, avente ad oggetto "O.C.M. Unica Reg. Reg. (CE) n. 1308/13 art. 46 - Istruzioni Operative relative alle modalità e condizioni di accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti", ha stabilito al 27.02.2015 la data ultima per la presentazione delle domande relative alla misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", fatte salve eventuali proroghe non prevedibili.



Le ditte che partecipano al presente bando di ristrutturazione e riconversione di vigneti riguardanti progetti con richieste di pagamento sia a collaudo che a fideiussione dovranno presentare due domande separate;


Le domande, compilate telematicamente nei termini sopra indicati, dovranno essere presentate in forma cartacea con i relativi allegati entro i 7 (sette) giorni successivi, agli Uffici del Servizio Produzioni Agricole e Mercato siti in via Catullo 17 a Pescara.

- **Documentazione da allegare**

La documentazione da presentare a corredo della domanda è la seguente:

1. descrizione del progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella quale sono indicate:
 - a) le misure e le azioni che si intendono realizzare con l'indicazione dei costi, della data prevista per l'inizio dei lavori e quella della loro conclusione;
 - b) la superficie totale aziendale con l'indicazione della SAU e della superficie vitata esistente in azienda, eventuali diritti di reimpianto derivanti da precedenti estirpazioni effettuate in azienda, diritti di reimpianto acquistati da altra azienda e diritti provenienti dalla Riserva regionale;
 - c) la superficie vitata che si intende ristrutturare o riconvertire, il sesto d'impianto, il sistema di allevamento, le varietà di vite impiegate, la resa di produzione media per ettaro di superficie vitata, sia ex-ante che ex-post all'intervento, ove si dimostra che non vi è alcun aumento di resa, nonché il tipo di conduzione (irriguo - non irriguo);
 - d) gli estremi catastali delle particelle interessate alla ristrutturazione e/o riconversione e di quelle in cui si intendono realizzare gli interventi;
2. corografia in scala 1: 25.000 dell'area interessata, con l'indicazione del punto più alto dell'appezzamento più grande interessato dagli interventi, qualora si voglia ottenere il punteggio relativo alla vocazionalità (altitudine);
3. dichiarazione di raccolta delle uve della campagna 2014/2015, salvo casi particolari;
4. nel caso in cui il conduttore richiedente i benefici non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata domanda di ristrutturazione e/o riconversione è necessario il consenso di adesione alla misura sottoscritto dal proprietario;
5. scheda di validazione del CAA del fascicolo aziendale;
6. dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio sia per le ditte individuali che per le società (come da allegati 1, 2 e 3 alla Circolare AGEA Istruzioni Operative n. 2/OCM del 12.01.2015);
7. copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità;

Nel caso di società o organismo associativo:



- delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda;

- **Impegni del beneficiario**

Gli interventi realizzati (impianti/reimpianti/sovrainnesti/miglioramento tecniche di gestione) dovranno essere comunicati alla Regione Abruzzo con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa regionale per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

- **Valutazione delle domande**

Le domande saranno istruite, successivamente, con le modalità di seguito indicate:

- ricezione e protocollazione delle domande cartacee complete dei relativi allegati;
- controllo di ricevibilità;
- controllo di ammissibilità;
- elaborazione delle graduatorie provvisorie;
- valutazione degli eventuali reclami;
- elaborazione delle graduatorie definitive;
- controllo di finanziabilità;
- trasmissione dei relativi elenchi ad Agea per il pagamento;



Per il tempestivo svolgimento delle predette attività amministrative saranno istituiti gruppi di lavoro interservizi con Determina direttoriale.

12. VINCOLI

I conduttori che beneficiano del sostegno alla riconversione e ristrutturazione delle superfici vitate, di cui al presente provvedimento, sottostanno ai seguenti vincoli:

- le superfici impiantate con il sostegno in causa non possono variare la destinazione d'uso, e quindi non possono essere estirpate, per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- in attuazione dell'art. 103 septicies Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. (art. 20 Reg. (CE) n. 479/2008), nei tre anni successivi alla riscossione del contributo per la

ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità), così come definiti dalla normativa vigente (D.M. 10.12.2013 n. 15414 e s.m.i);

- rispetto della Legge n. 55/2013 (difesa integrata obbligatoria).

I vincoli, di cui ai punti precedenti, si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

13. PERIODO DI REALIZZAZIONE


- **Verifica delle opere realizzate e richiesta di collaudo (pagamento a collaudo)**

L'aiuto è versato previa verifica della esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle opere richieste in domanda di aiuto. L'impianto deve essere realizzato nell'ambito della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo (salvo diversa disposizione di AGEA O.P.). La data di presentazione della richiesta di collaudo è fissata da AGEA OP.

Nel caso di pagamento a collaudo, il contributo è erogato, successivamente al controllo in loco, previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento.

In tutti i casi di comunicazione di termine lavori e richiesta di collaudo è necessario che la ditta beneficiaria presenti i seguenti documenti (rendicontazione finale):

1. Comunicazione termine lavori e richiesta collaudo opere;
 2. Prospetto consuntivo delle opere realizzate (Elenco delle particelle impiantate con indicazione del sesto, varietà e forma di allevamento);
 3. Planimetria Scala 1:2000 con indicazione delle singole unità vitate reimpiantate/sovrainnestate;
 4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite in economia;
 5. Prospetto consuntivo lavori effettuati e spese sostenute (prezziario);
 6. Documentazione fiscale giustificativa delle spese (fatture quietanzate);
 7. Evidenza pagamento (bonifici bancari e relativo estratto conto del beneficiario);
 8. Dichiarazioni liberatorie fornitori.
- **Richiesta del pagamento anticipato e comunicazione di inizio lavori (pagamento a fideiussione)**



Il richiedente presenta domanda di pagamento anticipato del contributo a condizione che:

- a) l'esecuzione delle operazioni connessa alla realizzazione degli interventi sia iniziata;
- b) il richiedente si impegni a costituire una cauzione per un ammontare pari al 120 % dell'ammontare dell'aiuto entro il termine fissato da AGEA.

In assenza della richiesta di collaudo o della richiesta di pagamento anticipato del sostegno la domanda di contributo si intende respinta.

In caso di pagamento anticipato dell'aiuto è obbligatoria l'esecuzione di tutte le operazioni ammesse a sostegno entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario).

14. EROGAZIONE DELL'AIUTO


Il contributo sarà erogato direttamente dall'Organismo Pagatore, A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nella domanda.

La liquidazione finale del contributo è subordinata all'accertamento di regolare esecuzione degli interventi ammessi a preventivo.

E' tuttavia previsto, su richiesta del beneficiario, il pagamento anticipato del contributo ammissibile prima della realizzazione di tutte le operazioni previste nella domanda di aiuto, a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore dell'Organismo pagatore di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo. Tale ultimo periodo può essere modificato se:
 - a) le superficie interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
 - b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

La fideiussione può essere svincolata, da parte dell'A.G.E.A., solo dopo che i Tecnici incaricati avranno accertato la regolare esecuzione dei lavori.



15. VARIANTI

Le varianti sono richieste al Servizio Produzioni agricole e mercato, che le istruisce col concorso del SIPA competente per territorio, ed ammesse esclusivamente per comprovati motivi non individuabili all'atto della richiesta, alle seguenti condizioni:

1. il nuovo punteggio deve garantire la permanenza del beneficiario in graduatoria tra le domande ammesse e finanziate;
2. l'importo non può essere superiore a quello già ammesso;
3. deve essere richiesta almeno un mese prima della presentazione della comunicazione di fine lavori.

16. RINUNCIA ALLA DOMANDA

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse disponibili il beneficiario, sulla base di un giustificato motivo, può revocare la propria domanda di aiuto senza conseguenze se la revoca è antecedente l'emissione del Decreto di pagamento anticipato da parte di AGEA.

Tuttavia, non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

La rinuncia successiva alla data di emissione del Decreto di pagamento del contributo composta (ai sensi della Circolare AGEA n.14/2012), la restituzione dell'aiuto oltre ad una penale pari al 20% del contributo assegnato o, in caso di mancata restituzione, l'incameramento della polizza fideiussoria a sua garanzia (pari al 120% dell'aiuto).

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Piano varranno le norme in vigore, previste nelle Circolari e nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI" dall'AGEA e dai Decreti Ministeriali in materia di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Troveranno altresì applicazione eventuali successive disposizioni interpretative che venissero emanate da AGEA nonché eventuali modifiche in merito alle modalità e ai tempi per l'effettuazione dei pagamenti.

Le presenti disposizioni regionali di attuazione sono pubblicate sul sito internet della Regione Abruzzo Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) e sul B.U.R.A.T.; eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al suddetto Dipartimento - Servizio Produzioni Agricole e Mercato.

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E
POLITICHE AGRICOLE
SERVIZIO PRODUZIONE AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 03.02.2015, n. DPD27/23
**OCM VINO - DGR n° 58 del
30.01.2015. "Piano Regionale in attuazione
della Misura Ristrutturazione e
Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei
Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e n.
555/2008 della Commissione e del Decreto
n. 15938 del 20.12.2013". Approvazione
Avviso pubblico a modifica ed integrazione
della Determina n. DPD27/15 del
27.01.2015**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 42 del 20.01.2015, la Giunta Regionale ha approvato il "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013;
- con Deliberazione n. 58 del 30.01.2015, la Giunta Regionale ha apportato le modifiche ed integrazioni al "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013, Campagna 2014/2015;

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 58 del 30.01.2015 la Giunta Regionale ha dato mandato al Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole di apportare eventuali modifiche secondo le indicazioni dello stesso:

- all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande;
- al Dispositivo Regionale di Attuazione (DRA) inserito al portale SIAN di AGEA;

VISTA la Determinazione n. DPD27/15 del 27.01.2015 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato avente ad oggetto:
OCM VINO - DGR n° 42 del 20.01.2015. "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai

sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013". Approvazione Avviso pubblico;

RITENUTO di dover modificare ed integrare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande approvato con Determinazione n. DPD27/15 del 27.01.2015 secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione n. 58 del 30.01.2015;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare l'Avviso unito come "Allegato 1 bis" al fine di consentire la tempestiva presentazione delle domande di aiuto;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. **di modificare** ed integrare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande approvato con Determinazione n. DPD27/15 del 27.01.2015 secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione n. 58 del 30.01.2015;
2. **di approvare**, pertanto, l'Avviso unito come "Allegato 1 bis", per formarne parte integrante e sostanziale, recante "Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagna 2014/2015";
3. **di disporre** la pubblicazione integrale sul sito della Regione Abruzzo e, a fini meramente notiziali, sul B.U.R.A.T.

Allegati: "Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagna 2014/2015". Avviso pubblico composto da n. 18 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

Segue allegato

"Allegato 1 bis"

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Ufficio Produzioni Vegetali

PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 42 del 20.01.2015
- n. 58 del 30.01.2015

MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AIUTO

CAMPAGNA VITIVINICOLA

2014/2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dr. Giovanni Angarano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Antonio Di Paolo)



INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni disciplinano l'attuazione delle Deliberazioni della G.R. n. 42 del 20.01.2015 e n. 58 del 30.01.2015, aventi ad oggetto "Campagna 2014/2015 - Approvazione del "Piano Regionale in attuazione della Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti" ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione e del Decreto n. 15938 del 20.12.2013".

1. FINALITÀ

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
- ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di "vini senza indicazione geografica" (compresi i "vini varietali") escludendola dagli aiuti;
- ridurre la superficie vitata investita a vigneti a uve a duplice attitudine (Regina e Regina dei vigneti), escludendola dagli aiuti;
- valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- diffondere le innovazioni nell'impianto e nella gestione dei vigneti;
- ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.

La misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita;

2. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

Organismo pagatore: AGEA O.P.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Schedario viticolo regionale: strumento per la gestione del potenziale viticolo regionale, previsto dall'art. 185-bis del Reg. (CE) n. 1234/07 e s.m.i. e dal Reg. (CE) n. 436, quale parte integrante del SIAN nonché del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografico (GIS);



Superficie vitata ristrutturata o riconvertita: esclusivamente ai fini del pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Superficie vitata a schedario viticolo: ai fini del potenziale viticolo regionale (estirpazioni, reimpianti e sovrainnesti) e del rilascio dei diritti di reimpianto da utilizzare per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti vale la definizione di superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000 e cioè:

- o la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola.

In particolare:

- la superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
- la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- la superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Una volta effettuate le operazioni di collaudo della R.R.V. verrà iscritta a "Schedario vigneti" una superficie che somma quella pagata (all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008) con la superficie a servizio del vigneto che rappresenterà quella da comunicare ai fini della dichiarazione di produzione e rivendicazione ad AGEA (superficie vitata ai sensi del D.M. 26 luglio 2000).

Diritto di reimpianto: si intende il diritto corrispondente ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e che non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue;

Rinnovo normale del vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale: si intende il reimpianto di una stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che conduce vigneti con varietà di uve da vino o in possesso di diritti di reimpianto che può beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e riconversione.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per



allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Azione: insieme delle operazioni volte a realizzare una o più tipologie di intervento ricomprese in un progetto di riconversione o ristrutturazione delle superfici vitate.

Meccanizzazione parziale: realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali.

Meccanizzazione totale: realizzazione di un impianto viticolo idoneo per sesto di impianto e/o forma di allevamento alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti rese esecutive con il presente atto si applicano per le campagne vitivinicole 2013/14 e 2014/2015 sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

Le superfici vitate oggetto di intervento devono risultare dichiarate allo "Schedario Viticolo" regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 (dichiarazione della superficie vitata) e del DLgs. n. 61/2010. In tutti i casi le stesse superfici da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario degli aiuti e dello Schedario Viticolo.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Abruzzo elencate nella D.G.R. n. 255 del 23.04.2012 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo) e previste nei disciplinari di produzione delle DO e IGT abruzzesi.

Sono ammesse a finanziamento anche le ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da vigneti iscritti DOP/DOC a IGP/IGT, per comprovate esigenze aziendali di natura tecnico-economica che dovranno essere specificate nella relazione allegata al progetto.

Il sostegno **non si applica:**



- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008;
- per i medesimi interventi per i quali le superfici vitate candidate abbiano beneficiato di aiuti comunitari, statali o regionali nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda ;
- agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica.

4. SUPERFICIE MINIMA

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell'ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 0,5 ettari. In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una S.A.U. vitata (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,3 ettari.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono concorrere alle provvidenze tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola), che si impegnino a rispettare le modalità applicative dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. e n. 555/2008 e del presente Avviso.

I beneficiari dell'aiuto devono coltivare vigneti con varietà di uve da vino o essere in possesso di diritti di reimpianto.

I conduttori, che non siano proprietari delle superfici oggetto degli interventi devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i.

Gli aiuti sono erogati da AGEA in qualità di Organismo Pagatore della Regione Abruzzo.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:

- a) utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;
- b) estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto di reimpianto;
- c) con l'impegno del produttore ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in suo possesso, entro la fine della terza campagna viticola successiva all'impianto;

Nel caso del sovrainnesto il conduttore deve risultare in possesso del relativo nulla osta regionale.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuti, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:



- essere in possesso di un diritto di reimpianto proveniente dalla estirpazione di un proprio vigneto;
- essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da un'altra azienda o da riserva regionale ovvero di aver attivato la procedura per il rilascio di tale diritto da concludersi positivamente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di estirpazione;
- avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto anticipato;
- aver avviato la procedura per l'acquisizione del nulla osta al sovrainnesto ovvero condurre un vigneto regolarmente presente sulla scheda delle superfici vitate ed oggetto di sovrainnesto;

Le procedure per l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti di reimpianto sono definite dalle disposizioni regionali relative al potenziale produttivo (DGR n. 61/2014).

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il fascicolo aziendale deve contenere l'indicazione di tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- deve aver aggiornato lo schedario viticolo ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- deve condurre una superficie vitata minima aziendale, ivi compresi eventuali diritti in portafoglio, non inferiore ad 0.3 ettari (come previsto dalla deroga al punto 4).
- deve aver presentato la dichiarazione vitivinicola annuale, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 436/2009 e dalle relative disposizioni nazionali, nella campagna 2013/2014 o 2014/2015, salvo casi particolari;

Non sono comunque ammesse al regime di sostegno:

- a) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008);
- b) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- c) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica (compresi i vini varietali);
- d) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C. - D.O.G.C./D.O.P. o ad I.G.T./I.G.P.;
- e) le richieste di conduttori che non hanno aggiornato lo schedario viticolo delle superfici vitate aziendali;



- f) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica nei 5 anni successivi alla comunicazione di fine lavori, ad eccezione della richiesta di sovrainnesto per casi di comprovata necessità;
- g) le richieste di rimborso di spese sostenute per l'estirpazione e/o mancato reddito nei casi di reimpianto anticipato, di diritti acquistati da altra azienda e di diritti di reimpianto già disponibili alla data di presentazione della domanda per aver estirpato un proprio vigneto aziendale.

7. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- modalità tecniche degli interventi

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute al punto 3.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute le più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:

- a) GDC o Doppia Cortina;
- b) Cordone Libero e Cortina Semplice;
- c) Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- d) Pergola Abruzzese;

Gli impianti possono essere realizzati con il seguente numero di ceppi per ettaro e per le diverse forme di allevamento, così come previsto nell'Allegato (III) - prezzario regionale:

- n. 4000 per il Cordone Libero e Cortina Semplice;
- n. 3333 per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- n. 2500 per il GDC o Doppia Cortina;
- n. 1600 per il Pergola Abruzzese;

Tuttavia, per oggettive e comprovate ragioni tecniche agronomiche che dovranno essere descritte nel progetto, possono essere autorizzati sesti di impianto con impiego di un diverso numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento, purché l'impianto sia realizzato a regola d'arte.

Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con età massima di 20 anni, già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e che abbiano una densità di impianto di almeno 1.600 barbatelle ad ettaro.



Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e risultare comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. n. DH27/48 del 04.02.2014 (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo), con esclusione delle varietà Regina e Regina dei vigneti.

I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti nello "Schedario Viticolo Regionale" e riconosciuti "idonei" (ai sensi del D.Lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010) alla produzione di vini DOCG/DOC/IGT entro il terzo anno successivo a quello di impianto.

- **Descrizione degli interventi**

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle tipologie di intervento, descritte in dettaglio nell'Allegato II.

8. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:

- a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento;
- b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell'impianto.

Trova applicazione il prezzario regionale riportato negli Allegati III/A, III/B, III/C, III/D, della DGR n. 42 del 20.01.2015.

L'aiuto è erogato come importo forfetario ad ettaro in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'articolo 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008. Per tale superficie si intende quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una fascia cuscinetto pari a metà della distanza tra le file.

Per ogni annualità di attuazione della misura, l'importo medio del contributo ammissibile per i costi di ristrutturazione e riconversione e per l'indennizzo per le perdite di reddito, non può in nessun caso essere superiore a 13.500,00 euro ad ettaro, come stabilito dal D.M. n. 15938 del 20.12.2013.

In conformità al D.M. n. 826 del 07 novembre 2012, tuttavia, il sostegno è elevato fino ad un massimo di 17.500,00 euro ad ettaro in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, avente altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., esclusi gli altopiani.



Sono riconosciute eleggibili tutte le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda rilasciata sul portale AGEA.

9. INTENSITÀ DELL'AIUTO

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 50% degli investimenti ammessi e fino ad un massimale complessivo pari all'importo assegnato alla Regione Abruzzo con apposito finanziamento per la Campagna vitivinicola 2014/2015 e successive.

Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:

- a) il costo dell'estirpazione (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- b) il costo dell'impianto (contributo Comunitario 50% delle spese ammissibili);
- c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo Comunitario 100% delle spese ammissibili);

Sarà disposto il pagamento di importi forfetari secondo i livelli di sostegno ad ettaro di seguito specificati.

Potranno essere presentate due tipologie di richieste di pagamento:

- in unica soluzione a collaudo dei lavori;
- in modalità di anticipazione su cauzione prima della conclusione dei lavori;

In tutti i casi l'importo massimo ammissibile di spesa è fissato in € 80.000,00 per progetto.

I contributi riconoscibili, per tipologia di intervento e forma di allevamento, sono così articolati:

N.	Tipo di Impianto o Operazione	Contributo Espianto	Contributo Impianto	Contributo Mancato Reddito	Contributo Totale
1	GDC (DOPPIA CORTINA) Sesto 1,00 x 4,00	€. 1.100,00	€. 9.900,00	€. 2.500,00	€. 13.500,00
2	CORDONE LIBERO CORTINA SEMPLICE Sesto 1,00 x 2,50	€. 1.100,00	€. 9.900,00	€. 2.500,00	€. 13.500,00



3	SPALLIERA CORDONE SPERONATO GUYOT Sesto 1,00 x 3,00	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
4	PERGOLA ABRUZZESE Sesto 2,50 x 2,50	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
5	RICOLLOCAZIONE IMPIANTO VITICOLO	€ 1.100,00	€ 9.900,00	€ 2.500,00	€ 13.500,00
6	SOVRAINNESTO Spesa totale per innesto a ceppo (Sesto vecchio vigneto)		€ 1,50 per innesto	€ 1.250,00	€ 1,50 per n° ceppi + € 1.250,00
7	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO	=====	=====	=====	€ 6.000,00
8	VITICOLTURA IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	€ 1.500,00	€ 13.500,00	€ 2.500,00	€ 17.500,00

Per quanto riguarda il **punto 8** le voci di costo del prezzario regionale sono adeguate alle difficoltà oggettive di esecuzione dei lavori e del maggior numero di giornate lavorative occorrenti per la realizzazione dell'impianto nel seguente modo:

- Contributo per espianto vigneto e rimozione strutture, ecc. pari ad € 1.500,00;
- Scasso, ripasso, livellamento e spietramento pari ad € 2.500,00;
- Manodopera calcolata con maggiorazione del 50% sulle voci relative al prezzario regionale approvato per sistema di allevamento.



- Per il sovrainnesto, il contributo concedibile non può essere superiore al 50% dell'importo massimo ammesso di € 3,00 per ogni vite reinnestata.
Tale valore contiene tutte le spese di innesto ivi compresa la manodopera.
Il sovrainnesto è concesso solamente su vigneti che non abbiano superato l'età massima di anni 20. Al produttore è altresì concesso un contributo per il mancato reddito per un solo anno.
- Per la ristrutturazione e la riconversione varietale il contributo concedibile non può essere superiore al 50% degli importi massimi ammessi, per tipologia di intervento e forma di allevamento. E' altresì confermata la compensazione tra tutte le voci, fermo restando il valore globale assegnato in istruttoria all'impianto e il numero delle barbatelle che deve assicurare la giusta densità di impianto dichiarata in progetto. Il vigneto deve essere realizzato a regola d'arte e secondo le caratteristiche attinenti a ciascun sistema di allevamento della vite.

Le operazioni riportate nel presente programma sono effettuate sulla base della demarcazione esistente tra l'OCM Vino e il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo al fine di evitare illecite duplicazione di interventi.

Tutte le spese dovranno essere fatturate e quietanzate. Se il conduttore è iscritto all'INPS (area agricola) o l'azienda dispone di manodopera iscritta all'INPS, è ammessa, altresì, l'autodichiarazione limitatamente alle seguenti voci di spesa, nei limiti gli importi massimi presenti nel prezzario regionale per ciascuna tipologia di impianto:

1. lavori di estirpazione;
 2. lavori di scasso, ripasso, erpicatura, distribuzione concimi, ecc.;
 3. posa in opera di barbatelle, pali, ancoraggi, tutori e filo di ferro.
- E' concesso il contributo per l'estirpazione e per il mancato reddito solo nei casi in cui il vigneto aziendale oggetto di finanziamento sia ancora da estirpare alla data di presentazione della domanda e viene estirpato prima del reimpianto del nuovo vigneto.

Gli impianti ammissibili sono quelli che rispettano le caratteristiche tecniche previste nelle schede tecniche (Allegati nn. III/A - III/B - III/C - III/D). Tuttavia possono essere accolte, dietro motivata relazione tecnica, ove si dimostri l'esistenza di condizioni pedo-climatiche o gestionali particolari, deroghe, che in ogni caso non possono prevedere l'impiego di meno di 1100 ceppi per ettaro.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è specificato per le singole forme di allevamento. E' consentita la riduzione del sesto di impianto allo scopo di favorire un numero maggiore di barbatelle. Sono consentite, all'interno delle singole forme di allevamento aumenti del numero dei ceppi ad ettaro dietro motivata relazione tecnica.

Sono ammesse, nell'ambito della stessa azienda, ristrutturazioni attraverso il reimpianto di vigneti con aumento della densità di ceppi, considerato che tale intervento non è assimilabile al rinnovo naturale, a condizione che vi sia un incremento del numero dei ceppi per ettaro non inferiore al 20%.



12. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

In via prioritaria, vengono liquidate le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi nella campagna 2013/2014.

Le domande ammissibili a finanziamento per la campagna in corso saranno selezionate, ai fini della formazione della graduatoria regionale, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI	PUNTI
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	20
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) di età superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda	10
Azienda a titolarità femminile condotta da IAP	10
Azienda condotta secondo criteri di cui al Regolamento CEE n. 2092/91 (azienda certificata ad "agricoltura biologica")	20
Azienda prevalentemente vitivinicola (se almeno il 51% della S.A.U. ivi compresi i diritti in portafoglio posseduti, è a vigneto)	10
La superficie vitata totale da riconvertire e/o reinnestare e/o ristrutturare, con la richiesta di finanziamento, verrà impiantata con varietà autoctone (Montepulciano N. - Trebbiano B. - Malvasia B. (lunga e di candia) - Cococciola B. - Montonico B. - Passerina B. - Pecorino B. - Moscato B.) ricadenti nei territori previsti dai disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP della Regione Abruzzo	5
Altitudine sul livello del mare (l'appezzamento più esteso da reimpiantare ricade con il suo punto più alto in una delle seguenti fasce altimetriche)	
da m. 100 a m. 200	1
da m. 201 a m. 300	3
da m. 301 a m. 500	5
Oltre m. 500	10

Alle domande ammissibili a finanziamento verrà attribuito un punteggio sulla base dei predetti criteri che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto. Relativamente all'attestazione IAP, è sufficiente richiederne il



rilascio prima della data di scadenza delle domande di aiuto e dimostrare di avere ottenuto l'attestato IAP prima della data di completamento della ammissibilità delle stesse, stabilita con atto regionale.

In base al punteggio ottenuto si procederà alla definizione di due graduatorie delle domande ammissibili:

- ✓ graduatoria domande con pagamento a collaudo ;
- ✓ graduatoria domande con pagamento anticipato su cauzione.

In ciascuna graduatoria, a parità di punteggio sarà data priorità:

- tra ditte individuali e società, alle seconde;
- tra ditte individuali, al più giovane dei richiedenti al momento della presentazione della domanda;
- tra le società, a quelle aventi l'età media dei soci più bassa al momento della presentazione della domanda.

In caso si verificasse una ulteriore parità si procederà al sorteggio.

A ciascuna delle due graduatorie così predisposte saranno assegnati fondi pari al 50% di quelli disponibili per la presente misura.

Una volta soddisfatte le richieste ammissibili di ciascuna graduatoria, eventuali fondi ancora disponibili saranno utilizzati, se necessario, per finanziare lo scorrimento della graduatoria che contiene ancora domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, ovvero per finanziare eventuali altre Misure dell'OCM Vino campagna 2014/2015.

11. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

• Presentazione

Le domande per beneficiare dell'aiuto sono presentate all'AGEA esclusivamente attraverso il portale SIAN . I richiedenti i benefici presentano domanda telematica ad AGEA attraverso i CAA presso i quali è presente il proprio Fascicolo Aziendale ed ai quali hanno dato espresso mandato.

Per la campagna 2014/2015 la Circolare dell'Ufficio Monocratico ISTRUZIONI OPERATIVE n. 2/OCM del 12.01.2015 prot. REVU.2015.007, avente ad oggetto "O.C.M. Unica Reg. Reg. (CE) n. 1308/13 art. 46 - Istruzioni Operative relative alle modalità e condizioni di accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" , ha stabilito al 27.02.2015 la data ultima per la presentazioni delle domande relative alla misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", fatte salve eventuali proroghe non prevedibili.



Le ditte che partecipano al presente bando con richieste di ristrutturazione e riconversione di vigneti riguardanti progetti con richieste di pagamento sia a collaudo che a fideiussione: dovranno presentare due domande separate.

Le domande, compilate telematicamente nel termine sopra indicato, dovranno essere presentate, a pena l'esclusione, in forma cartacea con i relativi allegati, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 (sei) marzo 2015, agli Uffici del Servizio Produzioni Agricole e Mercato siti in via Catullo 17 a Pescara .

- Documentazione da allegare

La documentazione da presentare a corredo della domanda è la seguente:

1. descrizione del progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella quale sono indicate:
 - a) le misure e le azioni che si intendono realizzare con l'indicazione dei costi, della data prevista per l'inizio dei lavori e quella della loro conclusione;
 - b) la superficie totale aziendale con l'indicazione della SAU e della superficie vitata esistente in azienda, eventuali diritti di reimpianto derivanti da precedenti estirpazioni effettuate in azienda, diritti di reimpianto acquistati da altra azienda;
 - c) la superficie vitata che si intende ristrutturare o riconvertire, il sesto d'impianto, il sistema di allevamento, le varietà di vite impiegate, la resa di produzione media per ettaro di superficie vitata, sia ex-ante che ex-post all'intervento, ove si dimostra che non vi è alcun aumento di resa, nonché il tipo di conduzione (irriguo - non irriguo);
 - d) gli estremi catastali delle particelle interessate alla ristrutturazione e/o riconversione e di quelle in cui si intendono realizzare gli interventi;
2. corografia in scala 1: 25.000 dell'area interessata, con l'indicazione del punto più alto dell'appezzamento più grande interessato dagli interventi, qualora si voglia ottenere il punteggio relativo alla vocazionalità (altitudine);
3. dichiarazione di raccolta delle uve della campagna 2013/2014 o 2014/2015, salvo casi particolari;
4. consenso alla misura sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il conduttore richiedente i benefici non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata domanda di ristrutturazione e/o riconversione (ove necessario);
5. consenso alla misura sottoscritto dal proprietario nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia scadenza anteriore alla scadenza del vincolo decennale di mantenimento della destinazione d'uso, richiesta dalle presenti disposizioni (ove necessario);
6. scheda di validazione del CAA del fascicolo aziendale;
7. copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità;

Nel caso di società o organismo associativo:



- delibera del consiglio di amministrazione della società o cooperativa o organismo associativo, che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda;

- **Impegni del beneficiario**

Gli interventi realizzati (impianti/reimpianti/sovrainnesti/miglioramento tecniche di gestione) dovranno essere comunicati alla Regione Abruzzo con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla normativa regionale per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
 - segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
 - trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

- **Valutazione delle domande**

Le domande saranno istruite, successivamente, con le **modalità** di seguito indicate:

- ricezione e protocollazione delle domande cartacee complete dei relativi allegati;
- controllo di ricevibilità;
- controllo di ammissibilità;
- elaborazione della graduatoria provvisoria;
- valutazione degli eventuali reclami;
- elaborazione della graduatoria definitiva e trasmissione dei relativi elenchi ad Agea per il pagamento;

Per il tempestivo svolgimento delle predette attività amministrative saranno istituiti gruppi di lavoro interservizi con Determina direttoriale.

12. VINCOLI

I conduttori che beneficiano del sostegno alla riconversione e ristrutturazione delle superfici vitate, di cui al presente provvedimento, sottostanno ai seguenti vincoli:

- le superfici impiantate con il sostegno in causa non possono variare la destinazione d'uso, e quindi non possono essere estirpate, per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione dei lavori;
- in attuazione dell'art. 103 septies Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. (art. 20 Reg. (CE) n. 479/2008), nei tre anni successivi alla riscossione del contributo per la



ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità), così come definiti dalla normativa vigente (D.M. 10.12.2013 n. 15414 e s.m.i.);

- rispetto della Legge n. 55/2013 (difesa integrata obbligatoria).

I vincoli, di cui ai punti precedenti, si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

15. PERIODO DI REALIZZAZIONE

- Verifica delle opere realizzate e richiesta di collaudo (pagamento a collaudo)

L'aiuto è versato previa verifica della esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle opere richieste in domanda di aiuto. L'impianto deve essere realizzato nell'ambito della campagna viticola in cui è stata presentata la domanda di contributo (salvo diversa disposizione di AGEA O.P.). La data di presentazione della richiesta di collaudo è fissata da AGEA OP.

Nel caso di pagamento a collaudo, il contributo è erogato, successivamente al controllo in loco, previa verifica dell'esecuzione degli interventi previsti nella domanda ammessa a finanziamento.

In tutti i casi di comunicazione di termine lavori e richiesta di collaudo è necessario che la ditta beneficiaria presenti i seguenti documenti (rendicontazione finale):

1. Comunicazione termine lavori e richiesta collaudo opere;
 2. Prospetto consuntivo delle opere realizzate (Elenco delle particelle impiantate con indicazione del sesto, varietà e forma di allevamento);
 3. Planimetria Scala 1:2000 con indicazione delle singole unità vitate reimpiantate/sovrainnestate;
 4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i lavori e le operazioni eseguite in economia;
 5. Prospetto consuntivo lavori effettuati e spese sostenute (prezziario);
 6. Documentazione fiscale giustificativa delle spese (fatture quietanzate);
 7. Evidenza pagamento (bonifici bancari e relativo estratto conto del beneficiario);
 8. Dichiarazione liberatorie fornitori.
- Richiesta del pagamento anticipato e comunicazione di inizio lavori (pagamento a fideiussione).



Il richiedente presenta domanda di pagamento anticipato del contributo, a condizione che:

- a) l'esecuzione delle operazioni connessa alla realizzazione degli interventi sia iniziata;
- b) il richiedente si impegni a costituire una cauzione per un ammontare pari al 120 % dell'ammontare dell'aiuto entro il termine fissato da AGEA.

In assenza della richiesta di collaudo o della richiesta di pagamento anticipato del sostegno la domanda di contributo si intende respinta.

In caso di pagamento anticipato dell'aiuto è obbligatoria l'esecuzione di tutte le operazioni ammesse a sostegno entro il 31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell'aiuto (con riferimento all'esercizio finanziario).

16. EROGAZIONE DELL'AIUTO

Il contributo sarà erogato direttamente dall'Organismo Pagatore, A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nella domanda.

La liquidazione finale del contributo è subordinata all'accertamento di regolare esecuzione degli interventi ammessi a preventivo.

E' tuttavia previsto, su richiesta del beneficiario, il pagamento anticipato del contributo ammissibile prima della realizzazione di tutte le operazioni previste nella domanda di aiuto, a condizione che:

- l'esecuzione degli interventi sia iniziata e quindi il beneficiario abbia notificato l'inizio dei lavori;
- eventuali operazioni precedenti realizzate sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia in precedenza ricevuto un anticipo siano state completate;
- il beneficiario costituisca una polizza fidejussoria a favore dell'Organismo pagatore di importo pari al 120% del contributo concesso con le modalità e i tempi stabiliti dalla stesso Organismo pagatore;
- il beneficiario realizzi gli interventi entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell'anticipo. Tale ultimo periodo può essere modificato se:
 - a) le superficie interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
 - b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

La fideiussione può essere svincolata, da parte dell'A.G.E.A., solo dopo che i SIPA competenti per territorio avranno accertato la regolare esecuzione dei lavori.



17. VARIANTI

Le varianti sono richieste al Servizio Produzioni agricole e mercato , che le istruisce col concorso del SIPA competente per territorio, ed ammesse esclusivamente per comprovati motivi non individuabili all'atto della richiesta, alle seguenti condizioni:

1. il nuovo punteggio deve garantire la permanenza del beneficiario in graduatoria tra le domande ammesse e finanziate;
2. l'importo non può essere superiore a quello già ammesso;
3. deve essere richiesta almeno un mese prima della presentazione della comunicazione di fine lavori.

16. RINUNCIA ALLA DOMANDA

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse disponibili il beneficiario, sulla base di un giustificato motivo, può revocare la propria domanda di aiuto senza conseguenze, se la revoca è antecedente l'emissione del Decreto di pagamento anticipato da parte di AGEA.

Tuttavia non sono autorizzate revoche se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

La rinuncia successiva alla data di emissione del Decreto di pagamento del contributo comporta (a sensi della Circolare AGEA n.14/2012) la restituzione dell'aiuto oltre ad una penale pari al 20% del contributo assegnato o, in caso di mancata restituzione l'incameramento della polizza fideiussoria a sua garanzia (pari al 120% dell'aiuto).

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Piano varranno le norme in vigore, previste, nelle Circolari e nel "MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI", dall'AGEA e dai Decreti Ministeriali in materia di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Troveranno altresì applicazione eventuali successive disposizioni interpretative che venissero emanate da AGEA nonché eventuali modifiche in merito alle modalità e ai tempi per l'effettuazione dei pagamenti.

Le presenti disposizioni regionali di attuazione sono pubblicate sul sito internet della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole (www.regione.abruzzo.it/agricoltura.) e sul B.U.R.A.T. ; eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole - Servizio Produzioni Agricole e Mercato .



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E
POLITICHE AGRICOLE
SERVIZIO PRODUZIONE AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 04.02.2015, n. DPD27/24
**OCM VINO – DGR n° 47/240 del 20.01.2015 -
“Piano Regionale della Misura Investimenti”
dell’OCM vitivinicolo della Regione Abruzzo,
ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1308/2013,
n. 555/2008 e del Decreto n. 1831 del
04.03.2011 e s. m. e i. ”. Approvazione
Avviso pubblico la Campagna vitivinicola
2014/2015.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) 1237/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg Ce 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 recante “Disposizioni nazionali in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5493 del 29.09. 2014 - Modifiche al Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011;

VISTA la DGR n. 40 del 20.01.2015 – avente per oggetto “Campagna vitivinicola 2014/2015. Approvazione del Piano Regionale della Misura Investimenti” dell’OCM vitivinicolo della Regione Abruzzo ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 555/2008 e del Decreto n. 1831 del 04.03.2011 e s.m. e i.;

CONSIDERATO che la predetta Deliberazione, ha previsto:

- di adottare il “Piano Regionale della Misura Investimenti della Regione Abruzzo”;
- che il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole definisca con apposito Avviso pubblico, d’intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore, i profili di dettaglio a contenuto tecnico e le modalità procedurali di attivazione della predetta Misura, nonché i profili organizzativi dell’istruttoria delle domande che perverranno;

VISTA la Circolare dell’Ufficio Monocratico ISTRUZIONI OPERATIVE n. 3/OCM del 12.01.2015 prot. DPMU.2015.0000052 avente ad oggetto: “PSN - OCM Unica Reg. Reg. (UE) n. 1308/13 e s.m.i. art. 50 - Istruzioni Operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura “Investimenti” per la campagna 2014/2015;

DATO ATTO che la Circolare soprariportata ha fissato al 6 marzo 2015 il termine ultimo per la presentazione in via telematica delle domande di aiuto per la misura della “Investimenti”;

RITENUTO di adottare l'Avviso unito come "Allegato 1" al fine di consentire la tempestiva presentazione delle domande di aiuto;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. **di approvare** l'Avviso unito come "Allegato 1" per formarne parte integrante e sostanziale, recante "Campagna 2014/2015 - Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura Investimenti";

2. **di disporre** la pubblicazione integrale sul sito delle Regione Abruzzo e, a fini meramente notiziali, sul B.U.R.A.T.

Allegati:

- "Allegato 1" (Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura Investimenti") Avviso pubblico composto di n. 15 facciate;
- "Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa" (fac-simile) composto di n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo

Seguono allegati

Allegato "1"

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE

Servizio Produzioni Agricole e Mercato

Ufficio Produzioni Vegetali

**PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE
VITIVINICOLO**

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

Deliberazione della giunta regionale n. 40 del 20.01.2015

MISURA INVESTIMENTI

**DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AIUTO**

CAMPAGNA VITIVINICOLA

2014/2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. . Giovanni Angarano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACANTE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Antonio Di Paolo)



PREMESSA

Le presenti disposizioni disciplinano l'attuazione della Deliberazione n. 40 del 20.01.2015 avente ad oggetto "Campagna vitivinicola 2014/2015. Approvazione del Piano Regionale della Misura Investimenti" dell'OCM vitivinicolo della Regione Abruzzo ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 555/2008 e del Decreto n. 1831 del 04.03.2011 e s.m. e i."

Riferimenti normativi.

Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), ed abroga il Reg CE 1234/07 del Consiglio.

Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 recante le modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo che rimane in vigore fino al completamento dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione da effettuarsi entro il 20 dicembre 2020.

Reg. Delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e modifica il Reg (CE) n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo.

Programma nazionale di Sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 1° marzo 2014.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg Ce 1698/2005 del Consiglio;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 4 marzo 2011, n. 1831 e s.m.i., concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio (abrogato dal Reg (UE) 1308/2013) e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 29 settembre 2014, n. 5493, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013



del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) 555/2008 smi della Commissione per quanto l' applicazione della misura investimenti;

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n 3741 del 20 giugno 2014, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria per l'anno 2015 assegnata all'OCM Vino.

Circolari ACIU.2011.265 del 07/04/2011, ACIU.2011.412 del 20/05/2011, UMU.2011.921 del 14/07/2011, ACIU.2012.014 del 16/01/2012, UMU.2012.1042 del 23/07/2012 n 29, inerenti attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli investimenti.

Circolare ACIU.2014.704 del 31/10/2014 attuazione del DM n . 4615 del 5 agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.

Sono, inoltre, fatte salve le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali non riportate nel presente testo.

1. FINALITA'

La misura degli Investimenti dell'OCM Vitivinicolo ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti vitivinicoli, tali da incrementare il potenziale produttivo regionale.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del D.M. n. 1831 del 4 marzo 2011 e s. m. i. s'intende per:

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;

Regioni / P.A.: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Beneficiario: persona giuridica rientrante tra i soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, del DM 4 marzo 2011, n. 1831, che presenta una domanda di aiuto (richiedente) e che è responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinataria del sostegno;

OP AGEA: l'organismo pagatore A.G.E.A., di cui ai Reg. UE n. 1306/2013 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 art 7), Regolamento delegato



(UE) n. 907/2014 art 1) e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 art 1);

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola che deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

Disposizione regionale di attuazione (DRA): atto regionale previsto dal D.M. 4 marzo 2011, n. 1831 attuativo della misura in oggetto;

Dichiarazioni obbligatorie: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative.

Operazione: un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dalle DRA e attuato dal richiedente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA

La azioni della misura degli Investimenti dell'OCM Vitivinicolo adottate con il presente atto sono valide per la campagna vitivinicola 2014/2015 e si applicano sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi della normativa comunitaria per la campagna 2014/2015, i soggetti che possono beneficiare dell' aiuto per gli investimenti di cui al successivo articolo 2, di seguito chiamati "beneficiari", **sono le imprese agricole abruzzesi, singole o associate, che svolgono almeno una delle seguenti fasi di attività:**

- a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse prodotte, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione.

Il sostegno è limitato alle seguenti tipologie di potenziali beneficiari:



1. microimprese, piccole e medie imprese, **come definite ai sensi dell'articolo 2**, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, le cui attività siano quelle sopra descritte;
2. imprese non riconducibili alla predetta definizione che occupino meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di Euro: per tali imprese l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

I predetti aspiranti beneficiari possono accedere al contributo per la misura "Investimenti" se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e se rispondono ai criteri di affidabilità così come previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 48. Inoltre gli stessi devono essere titolari di partita IVA, iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e aver costituito nel SIAN un fascicolo aziendale attivo.

L'accesso alla misura "Investimenti" è, inoltre, riservato alle imprese che hanno sede legale nella Regione Abruzzo ed il cui investimento sia realizzato sul territorio regionale.

Non sono ammessi soggetti che effettuano a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino finito.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le imprese, per beneficiare dell'aiuto, **devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa**, attraverso la presentazione di una breve relazione del piano di investimenti che si intende realizzare. Per quanto attiene il miglioramento del rendimento globale dell'impresa si precisano gli aspetti da considerare a tale scopo:

- miglioramento del rendimento economico e gestionale dell'impresa;
- stabilizzazione o incremento della forza lavoro;
- miglioramento delle performance ambientali e miglioramento delle relazioni commerciali.

6. AZIONI AMMISSIBILI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Sono ammissibili le seguenti azioni:

- 1 - Realizzazione di punti vendita aziendali (all'interno dell'unità produttiva) ed extra-aziendali (all'esterno dell'unità produttiva), sale di degustazione, show room e negozi esperienziali;
- 2 - Attività di e-commerce;



- 3 - Acquisto di botti e barriques, di pupitres e attrezzature connesse alla produzione di spumanti con metodo classico;
- 4 - Acquisto di macchine ed attrezzature per la movimentazione interna di cantina esclusi i mezzi targabili;
- 5 - Realizzazione/rafforzamento di laboratori di analisi e relativa strumentazione per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli;
- 6 - Installazione di sistemi per l'autoarricchimento dei mosti (solo sistemi di autoconcentrazione).

Di seguito si fornisce una descrizione più dettagliata delle azioni:

Azione 1) Realizzazione di punti vendita aziendali (all'interno dell'unità produttiva) **ed extra-aziendali** (all'esterno dell'unità produttiva sul territorio regionale) **sale di degustazione, show room e negozi esperienziali.**

- **Punti vendita:** investimenti finalizzati all'allestimento dei locali, ovvero allestimenti per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti vitivinicoli. Attrezzature per la vendita di vino sfuso purché ubicate all'interno del punto vendita compresi i contenitori di capacità funzionale alla vendita stessa. Arredi realizzati anche in muratura;
- **Sale di degustazione:** Investimenti finalizzati all'allestimento dei locali per la degustazione del vino ovvero acquisto di attrezzature ed arredi realizzati anche in muratura;
- **Show-room:** : Investimenti finalizzati all'allestimento dei locali espositivi ovvero acquisto di arredi realizzati anche in muratura;
- **Negozi esperienziali:** investimenti finalizzati all'allestimento dei locali, ovvero allestimenti per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti vitivinicoli. Arredi realizzati anche in muratura. Sistemi informativi in grado di realizzare un'efficace intelligenza di ambiente attraverso presentazioni suggestive ed evocative negli spazi ove i vini possono essere commercializzati in modo innovativo. Spese per la dotazione di strumenti comunicativi e di attrazione sulla stimolazione dei cinque sensi ;

Per tutte le tipologie della Azione 1 sono ammesse le opere edili accessorie/funzionali ai locali interessati alle attività previste **esclusivamente** riguardanti:

- tinteggiatura;
- acquisto e messa in opera della pavimentazione e rivestimento;
- cartongesso;
- adattamento impianto di illuminazione.



Azione 2) Attività di e-commerce ("Cantina virtuale" - Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico):

- Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie (ITC) di informazione e comunicazione per il commercio elettronico;

Azione 3) Acquisto di botti e barriques, di pupitres e attrezzature connesse alla produzione di spumanti con metodo classico;

- Per le barriques è tassativo il vincolo di mantenimento quinquennale ossia non possono essere cedute, alienate o trasferite a qualsiasi titolo prima di detto periodo.

Azione 4) Acquisto di macchine ed attrezzature per la movimentazione interna di cantina esclusi i mezzi targabili;

- Investimenti destinati all'acquisto di attrezzature quali carrelli elevatori, stoccatore, traspallet, cestelli, pompe per travasi;

Azione 5) Realizzazione/rafforzamento di Laboratori analisi :

- Investimenti per l'acquisto di attrezzature (**materiale durevole**) e della strumentazione necessaria alla realizzazione ed al funzionamento di Laboratori di analisi per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli.

Azione 6) Installazione di sistemi per l'autoarricchimento dei mosti (solo sistemi di autoconcentrazione).

- Investimenti per l'acquisto di attrezzature destinate alla concentrazione dei mosti in cantina (privata e sociale).

Demarcazione

- Per la campagna in corso, non esistono impedimenti in merito alla sovrapposizione delle attività del programma OCM vino Reg (CE) 555/2008 con il PSR Abruzzo 2014-2020, in quanto quest'ultimo non prevede gli investimenti ammissibili nel presente Piano.
- Per quanto attiene, invece, le ditte che abbiano beneficiato nel 2014 di finanziamenti ascrivibili al PSR 2007-2013 per investimenti da concludere nel 2015, si procederà ad un controllo per singolo beneficiario, in modo da evitare qualsiasi duplicazione di finanziamento secondo i dettami imposti dai regolamenti comunitari che disciplinano la demarcazione dell'OCM Vino (FEAGA) e del Programma di Sviluppo Rurale (FEARS).



7. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI

L'importo minimo della spesa ammissibile a finanziamento non può essere inferiore:

- o euro 25.000,00 per i Consorzi di 2° Grado;
- o euro 15.000,00 per le Cantine Cooperative;
- o euro 10.000,00 per le Cantine Private;

L'importo massimo di spesa ammissibile viene fissato in:

- o euro 300.000,00 per i Consorzi di 2° Grado;
- o euro 200.000,00 per le Cantine Cooperative;
- o euro 100.000,00 per le Cantine Private.

L'eventuale spesa prevista che superi tale importo massimo, sarà a totale carico del beneficiario.

Saranno formulate tre distinte graduatorie ; di seguito se ne specificano caratteristiche e budget assegnato:

- graduatoria dei Consorzi di 2° Grado: 15% dei fondi, pari ad Euro 311.549,00;
- graduatoria delle Cantine Cooperative: 50% dei fondi, pari ad Euro 1.038.495,00;
- graduatoria delle Cantine Private: 35% dei fondi, pari ad Euro 726.947,00.

Le predette disponibilità potranno essere incrementate da ulteriori fondi provenienti da risorse supplementari attribuite dal Ministero o da economie generate da altre Misure OCM.

Una volta soddisfatte tutte le richieste di ciascuna graduatoria, le eventuali economie saranno utilizzate per soddisfare le altre, nell'ordine di elencazione innanzi riportato .

Qualora l'importo delle domande di aiuto pervenute, fosse inferiore all'entità dei fondi disponibili non si procederà alla redazione delle relative graduatorie.

L'aiuto sarà erogato dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento ammesso ai benefici e a seguito dell'espletamento degli accertamenti in loco.



8. SPESE AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 555/2008 e s.m.i. le spese ammissibili sono le seguenti:

- a) **l'acquisto** di attrezzature nuove, elementi di arredo, programmi informatici, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, fino a un massimo del loro valore di mercato e tutto quanto finalizzato alla realizzazione delle azioni di cui al precedente art. 3;
- b) **spese generali**: es. onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5% e **calcolate sulle spese per ogni azione richiesta** e solo per:
 - miglioramento di beni immobili;
 - l'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici.

Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, ovvero che si configurano come investimenti di sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.

Non sono ammissibili a contributo l'IVA ed altre imposte o tasse.

Al fine di non ingenerare equivoci sulle tipologie di spese **ammesse e non** a contributo si farà riferimento tassativo alle **Circolari AGEA Istruzioni Operative per la Campagna 2014/15**.

9. RISORSE DISPONIBILI

Per la campagna 2014-2015 la dotazione finanziaria per la Misura "Investimenti", assegnata alla Regione Abruzzo dal Decreto MIPAAF - Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali di Mercato relativo al "Programma di sostegno al Settore Vitivinicolo - Ripartizione della dotazione relativa all'anno 2015", n. 3741 del 20.06 2014, ammonta a **Euro 2.076.991,00**.

10. INTENSITÀ DELL'AIUTO

Per tutte le azioni indicate l'importo del contributo è pari al 40% della spesa ammessa qualora si tratti di microimprese, piccole e medie così come definite dall' articolo 2, paragrafo 1 del il Titolo I dell' Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE .

Il predetto contributo è ridotto al 20% della spesa ammessa qualora l'investimento sia realizzato da una impresa che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di Euro, **cui non trova applicazione** il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell' Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.



11. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Fase 1) Compilazione domanda di aiuto tramite portale SIAN:

La domanda di aiuto per gli investimenti di durata annuale dovrà essere presentata all'Organismo Pagatore AGEA ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e nel rispetto di quanto stabilito nella Circolare AGEA Istruzioni Operative n. 3 OCM del 12/01/2015 Prot. n. DPMU.2015.0000052.

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata per via telematica dai soggetti abilitati, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN, secondo lo schema di domanda disponibile nello stesso portale **indicando obbligatoriamente, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare, e-mail e indirizzo di posta certificata.** La mancata indicazione di quest'ultimo dato comporterà l'impossibilità di proseguire nell'immissione dei dati.

Completata la fase di compilazione della domanda di aiuto da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva e il rilascio con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Solo con la fase di rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'O.P. AGEA mentre la sola stampa non è prova di effettiva presentazione della stessa.

Ai fini delle informazioni necessarie per la corretta presentazione delle domande ad AGEA O.P. si fa riferimento alle "modalità di presentazione delle domande di aiuto" contenute nella Circolare AGEA Istruzioni Operative e nei Manuali consultabili sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian).

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico.

Il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande per la campagna 2014/2015 è fissato dalla suddetta Circolare AGEA al 6 marzo 2015.

Le domande di aiuto presentate per via telematica oltre il citato termine, non saranno ricevibili da AGEA.

Fase 2) Presentazione della domanda di aiuto cartacea.

Le domande, compilate telematicamente nel termine sopra indicato, dovranno essere presentate, a pena l'esclusione, in forma cartacea con i relativi allegati, entro e non oltre le



ore 12,00 del giorno 11 (undici) marzo 2015, agli Uffici del Servizio Produzioni Agricole e Mercato siti in via Catullo 17 a Pescara .

La domanda di aiuto, unitamente a tutta la documentazione prevista dalla **Circolare AGEA Istruzioni Operative per la campagna 2014/2015** e dalle presenti Disposizioni a corredo della stessa, dovrà essere contenuta in un plico sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura:

“Domanda MISURA INVESTIMENTI – Regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 – Annualità 2014 - 2015” - Regione Abruzzo.

Documenti da allegare alla Domanda di Aiuto

I documenti da produrre sono:

1. **Domanda d'aiuto sottoscritta rilasciata sul portale SIAN** e copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità o di riconoscimento del richiedente o del Legale Rappresentante, in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
2. **Copia del bilancio** dell'impresa riferito all'ultimo esercizio approvato dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente; **oppure**, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2014, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2014 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
3. **Relazione contenente** i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative in termini di competitività e di incremento delle vendite; la localizzazione degli interventi; la descrizione sintetica del tipo di investimento e relativa tempistica di realizzazione, sostenibilità degli obiettivi prefissati utili a supportare in termini di redditività l'investimento;
4. **Layout dell'intervento;**
5. **Dichiarazione di cui al modello “SCHEDA 1”** dell'allegato “A” alla D.G.R. n. 40/2015 redatta, ai sensi e per gli effetti del disposto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal richiedente o dal Legale Rappresentante che ha presentato la domanda in merito alla trasformazione dei prodotti a monte del vino;
6. **Eventuale documentazione comprovante:**
 - la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione;



- la relazione di subentro nella conduzione di superficie vitate tra l'interessato e il precedente conduttore.
7. Tre preventivi per ogni acquisto che si intende effettuare, **fedelmente comparabili e riassunti in un "prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa"**;
8. **Per le forme associative** (ConSORZI 2° Grado):
- Atto Costitutivo dell'Associazione se non presentato presso l'amministrazione regionale per domande di altri aiuti comunitari ;
 - Dichiarazione di tutti gli associati al mantenimento degli impegni assunti;
9. **Dichiarazione sostitutiva** rilasciata ai sensi dell'art 76 DPR 445/2000, attestante il numero delle persone impiegate nell'impresa oppure che non è stato impiegato personale nell'anno 2014;
10. Compilazione del **"Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa"**, timbrato e sottoscritto dal tecnico come da fac-simile allegato;
11. **Dichiarazione sostitutiva** rilasciata ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, che gli stessi interventi non sono stati richiesti nei Bandi PSR 2014 programmazione 2007-2013.

Per quanto non espressamente elencato, si fa riferimento alla documentazione prevista dalla Circolare AGEA Istruzioni Operative N. 3/OCM per la Campagna 2014/15 al paragrafo 8.4 (Modalità di compilazione delle domande) punti da 7 a 11.

La mancanza dei documenti sopra indicati in allegato alla domanda di aiuto costituisce motivo di irricevibilità della stessa.

12. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

PUNTEGGI

L'attribuzione del punteggio sarà conseguente all'esame della dichiarazione effettuata dalla Ditta sul modello predisposto **"Scheda 1"** che, unitamente alle griglie dei punteggi **"Schede 2, 3 e 4"** formano parte integrante del presente Piano.

In relazione all'articolo 2 comma 6 del DM n. 1831/2011 e s.m.i. sono previste distinte griglie di punteggi articolate per:

- Consorzi di 2° Grado - **"Scheda 2"**;
- Cantine Cooperative - **"Scheda 3"**;
- Cantine Private - **"Scheda 4"**.



PRIORITA'

A parità di punteggio sarà data priorità nell'ordine:

1. Aziende condotte da donne.

Per le società semplici e di persone, se la compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%; per le società di capitali se i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne .

2. Aziende condotte da giovani imprenditori.

Per le società semplici e di persone la compagine sociale dovrà essere costituita per il 50% da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda; per le società di capitali, se i 2/3 dei soci ha un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità, sarà data priorità al più giovane di età .

13. VINCOLI

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente Misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è ammesso ai benefici e finanziato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo;
- continuità dell'attività vitivinicola dell'azienda.

La **durata dei suddetti impegni** è regolata dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, pertanto per i beni realizzati od acquistati, occorre rispettare il vincolo dei **cinque anni** a partire dalla data di liquidazione del saldo finale.

14. PERIODO DI REALIZZAZIONE

La Regione sulla base della domanda di aiuto e della documentazione prodotta:

- 1) verifica la ricevibilità delle domande di aiuto;
- 2) verifica i requisiti di ammissibilità agli aiuti, determina l'importo di spesa ammissibile;
- 3) valuta le domande con riferimento ai criteri di merito di cui all'art. 10 e formula, se necessario, le tre graduatorie uniche regionali, provvedendo alla pubblicazione delle stesse sul BURA e sul Sito internet del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole;
- 4) comunica ai beneficiari l'ammissione agli aiuti;



- 5) richiede eventuale documentazione integrativa;
- 6) autorizza eventuali **varianti** quali modifiche al progetto ai sensi del paragrafo 16 della Circolare Agea – Istruzioni Operative n. 3/2015.

Le predette attività saranno espletate nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Disposizioni e dalle Circolari AGEA COORDINAMENTO ed AGEA Organismo Pagatore in merito all'applicazione della Misura Investimenti per la Campagna 2014/2015.

Le azioni ammesse agli aiuti di durata annuale dovranno essere ultimate tassativamente entro il termine contenuto nella Circolare Agea – Istruzioni Operative n. 3/2015 fissate al 1 luglio 2015, salvo eventuali proroghe stabilite da AGEA.

Per gli investimenti della campagna 2014/2015 non sono previste domande biennali.

15. EROGAZIONE DELL'AIUTO

Ai fini della liquidazione del contributo, e salvo ulteriori disposizioni in merito dettate da AGEA con proprie circolari, il beneficiario dovrà presentare, allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

- Elenco della documentazione a giustificazione delle spese sostenute e relative fatture;
- Copia dei giustificativi di pagamento così come previsto nella Circolare Agea-Istruzioni Operative n.3/2015;
- Elenco dei beni acquistati oggetto dell'aiuto;
- Eventuali dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti;
- Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, attestante la conformità di quanto consegnato in copia al Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole.

16. VARIANTI

Le richieste di variante potranno essere presentate **entro un mese** dal termine di scadenza dalla data di completamento dell'investimento (data di presentazione della domanda di pagamento). In ogni caso, nella variante non si possono introdurre ulteriori interventi/sottointerventi oltre quelli richiesti nella domanda di aiuto originaria istruita dagli organi regionali competenti. Nello stesso tempo l'importo totale della spesa dichiarata non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa per la domanda di aiuto originaria.

Le varianti, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, verranno sottoposte ad



istruttoria di ammissibilità, ai fini della successiva autorizzazione. Una volta autorizzate, sarà cura dell'Ufficio istruttore regionale a riportare le modifiche della ripartizione della spesa sul portale SIAN tramite i servizi web.

La variante si ritiene ammessa dalla data di emissione della determina di autorizzazione predisposta dell'Ufficio istruttore regionale.

Le spese sostenute, per l'investimento oggetto di variante, nel periodo antecedente alla presentazione della richiesta di autorizzazione alla variante non potranno essere ammesse al finanziamento.

17. RINUNCIA ALLA DOMANDA

Il recesso, per una o più azioni è ammesso esclusivamente nella fase antecedente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo e solo se opportunamente motivato da condizioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi.

L'istanza deve essere inoltrata formalmente all'Amministrazione regionale, fornendo tutta la documentazione probatoria, tuttavia non sono ammissibili recessi se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore comprovate, il recesso comporta la decadenza totale dell'aiuto per tutte le azioni.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente indicato nelle presenti **Disposizioni Regionali** si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 e s.m.i., **Circolare AGEA Istruzioni Operative n. 3 del 12 gennaio 2015 Prot. n. DPMU.2015.0000052**, con la quale sono state impartite le istruzioni per la presentazione delle domande di aiuto per la Campagna 2014-2015.



PAU-SIIVILLE

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa										
INTERVENTI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESCELTA			1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO			2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO			MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev.	Data prev.	Importo	Ditta, n. prev.	Data prev.	Importo	Ditta, n. prev.	Data prev.	Importo	
Azione 1										
1)										
2)										
3)										
Azione 2										
1)										
2)										
3)										
Azione 3										
1)										
2)										
3)										
Azione 4										
1)										
2)										
3)										
Azione 5										
1)										
2)										
3)										



TIMBRO E FIRMA

N.B.: il calcolo delle spese generali deve essere computato secondo quanto previsto nell'all. A art. 4 punto B

PALAZZO I. SILONE



**SERVIZIO GABINETTO DI PRESIDENZA
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via Leonardo da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

**Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/3264/3206**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**